

ANTONELLA ROVERE

**I « LIBRI IURIUM »
DELL' ITALIA COMUNALE**

Nel 1915, nel noto saggio sulla diplomatica comunale, Pietro Torelli scriveva: « I cartulari del Comune, dei quali solo alcuni tra i più noti furono espressamente studiati nella loro origine e formazione, meriterebbero uno studio d'assieme »¹.

Effettivamente gli ultimi decenni del secolo scorso ed i primi anni del nostro, che avevano visto gli interessi degli editori di fonti indirizzarsi sempre più verso i cosiddetti *libri iurium* comunali, attraverso studi specifici e numerose edizioni² – grazie soprattutto all'iniziativa della De-

¹ P. Torelli, *Studi e ricerche di diplomatica comunale*, II, in *Pubblicazioni della R. Accademia Virgiliana di Mantova*, I, Mantova 1915, p. 87 (ristampa anastatica, Roma 1980, p. 183).

² Per l'edizione dei *libri iurium* cfr.: *Liber iurium Reipublicae Genuensis*, a cura di E. Ricotti, in *H.P.M.*, VII, IX, Torino 1854-1857 (per i documenti fino al 1202 v. anche *Codice diplomatico della Repubblica di Genova*, a cura di C. Imperiale di Sant'Angelo, *F.I.S.I.*, nn. 77, 79, 89, Roma 1936-1942); *Codex Astensis qui de Malabayla communiter nuncupatur*, a cura di Q. Sella, in « *Atti della R. Accademia dei Lincei* », s. II, IV-VII (1880-1887); *Codex qui Liber Crucis nuncupatur*, a cura di F. Gasparolo, in « *Biblioteca dell'Accademia storico-giuridica* », IX (1889); *Liber Potheris communis civitatis Brixie*, a cura di F. Bettoni Cazzago - L. F. Fé d'Ostiani, in *H.P.M.*, XIX, Torino 1899; E. Milano, *Il « Rigestum comunis Albe »*, in *Biblioteca della Società Storica Subalpina*, XX-XXI, Pinerolo 1903; G. Barelli, *Il "Liber instrumentorum" del comune di Mondovì*, *Ibid.*, XXIV, Pinerolo 1904; E. Gabotto, *Il Chartarium Dertonense ed altri documenti del comune di Tortona (934-1346)*, *Ibid.*, XXXI, Pinerolo 1909; G. Salsotto, *Il Libro Verde del comune di Fossano ed altri documenti fossanesi (984-1314)*, *Ibid.*, XXXVIII, Pinerolo 1909; L. Colini Baldeschi, *Il Libro Rosso del comune di Osimo (documenti dei secoli XII-XIII)*, Macerata 1909; G. Assandria, *Il Libro Rosso del comune d'Ivrea*, in *Biblioteca della Società Storica Subalpina*, LXXIV, Pinerolo 1914; F. Gabotto - F. Guasco di Bisio, *Il Libro Rosso del comune di Chieri*, *Ibid.*, LXXV, Pinerolo 1918; G. C. Faccio, *Il Libro dei « Pacta et Conventiones » del comune di Vercelli*, *Ibid.*, XCVII, Novara 1926; *Il Caleffo Vecchio del comune di Siena*, voll. I-III, a cura di G. Cecchini, Firenze 1932-1940, vol. IV, a cura di M. Ascheri, A. Forzini, C. Santini, Siena 1984; G. C. Faccio - M. Ranno, *I Biscioni*, I, parte I, in *Biblioteca della Società Sto-*

putazione subalpina e della Società omonima – potevano alimentare la speranza per uno studio complessivo e globale, anche se agli occhi del diplomatista pare oggi un po' azzardato ed ottimistico il giudizio del

rica Subalpina, CXLV, Torino 1934, I, parte II, in *Biblioteca della Deputazione Subalpina di Storia Patria*, CXLVI, Torino 1939, R. Ordano, *I Biscioni*, I, parte III, *Ibid.*, CLXXVIII, Torino 1956, II, parte I, *Ibid.*, CLXXXI, Torino 1970; G. Barelli, *Il "Liber instrumentorum" del comune di Ceva*, *Ibid.*, CXLVII, Torino 1936; *Registrum privilegiorum comunis Mutinae*, a cura di L. Simeoni - E.P. Vicini, Reggio Emilia - Modena 1940 - 1949; F.S. Gatta, *Liber Grossus Antiquus comunis Regii ("Liber Pax Constantie")*, Reggio Emilia 1944 - 1962; G. Pistarino, *Il Registrum Vetus del comune di Sarzana*, Sarzana 1965; *Liber communis Parmae iurium puteorum salis, corredato da altri documenti (1199 - 1387)*, a cura di E. Falconi, in *Acta Italica*, 10, Milano 1966; *Il Registrum Magnum del comune di Piacenza*, a cura di E. Falconi - R. Peveri, Milano 1984 - 1986; *I Registri della Catena del comune di Savona*, a cura di M. Nocera - F. Perasso - D. Puncuh - A. Rovere, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXVI/1-3 (1986), anche in « Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria », n.s., XXI - XXII (1986 - 1987) e in *Pubblicazioni degli Archivi di Stato*, Fonti, IX - X, Roma 1986; *Liber privilegiorum comunis Mantue*, a cura di R. Navarrini, in *Fonti per la storia di Mantova e del suo territorio*, Mantova 1988; per Noli e Terni v. note 25 e 62.

Edizioni parziali: *Carte diplomatiche fabrianesi*, raccolte e ordinate da A. Zonghi, in *Collezione di documenti storici antichi inediti ed editi vari delle città e terre marchigiane*, a cura di C. Ciavarini, II, Ancona 1872; C. Vignati, *Codice diplomatico laudense*, Milano 1879 - 1885; *Carte diplomatiche iesine*, trascritte e annotate da A. Gianandrea, in *Collezione di documenti cit.*, V, Ancona 1884; *Documenti dell'antica costituzione del comune di Firenze*, a cura di P. Santini, in *Documenti di Storia Italiana*, X, Firenze 1895, pp. 1-220; Appendice, *Ibid.*, XV, Firenze 1952, pp. 1-261 (voll. XXVI, XXIX, XXX della serie Capitoli del comune di Firenze, corrispondenti agli anni 1138 - 1250); D. Pacini, *Il Codice 1030 dell'archivio diplomatico di Fermo. Liber diversarum copiarum, bullarum, privilegiorum et instrumentorum civitatis et episcopatus Firmi*, in *Studi e Testi della Deputazione di Storia Patria per le Marche*, 3, Milano 1963 (documentazione prevalentemente ecclesiastica).

Sono pubblicati in regesto: *I Capitoli del comune di Firenze: Inventario e Regesto*, a cura di C. Guasti, in *Documenti degli Archivi Toscani*, Firenze 1866 - 1893 (voll. I - XVI, relativi ai secoli XIV - XV); *I Libri Commemorativi della Repubblica di Venezia*, a cura di R. Predelli, in *Monumenti Storici pubblicati dalla Deputazione Veneta di Storia Patria*, s. I, Documenti, I, III, VII, VIII, XI, XIII, XVII, Venezia 1876 - 1914; M. Santoni, *Il Libro Rosso del comune di Camerino (1207 - 1336)*, in « Archivio Storico per le Marche e per l'Umbria », II/5 (1885), pp. 37-62; *Liber Census communis Pistorii*, a cura di Q. Santoli, Pistoia 1901 - 1915; *La "Margarita Cornetana". Regesto dei documenti*, a cura di P. Supino, in *Miscellanea della Società Romana di Storia Patria*, 21, Roma 1969.

Torelli sulla reale consistenza degli studi relativi all'origine e alla formazione di alcuni tra i più noti. Nelle stesse edizioni, quando non si tratta addirittura di semplici regesti, molto raramente vengono affrontati i problemi connessi all'origine dei *libri iurium*, alle ragioni che ne hanno determinato l'esistenza, alle procedure seguite nella loro realizzazione, mentre viene prevalentemente considerata l'importanza storica dei singoli documenti, studiati come unità a sé stanti, tanto da ridurre il *liber* ad un semplice contenitore, non molto diverso da un armadio o da un sacco nel quale erano conservate le pergamene sciolte. Per non parlare poi di quanto travisino il reale significato di queste raccolte quelle edizioni che privilegiano l'ordine cronologico rispetto alla scansione reale dei documenti, trattando il manoscritto alla stregua di un fondo pergameneo, al quale si deve dare una sistemazione razionale, e non come una aggregazione di documenti voluta in quella determinata configurazione da chi ha trasmesso l'ordine di realizzarla o da chi materialmente l'ha elaborata.

Ancora più ottimista appare tuttavia il Torelli quando auspica per essi uno « studio d'insieme ». Ad oltre mezzo secolo di distanza non solo manca ancora un lavoro complessivo, ma non è stato nemmeno approntato un inventario dei *libri iurium* esistenti in Italia³, mentre per quanto riguarda le edizioni, nel corso di questo secolo gli studiosi – tranne poche eccezioni – non hanno tenuto nella giusta considerazione queste fonti di primaria importanza non solo per la storia del Comune italiano, ma anche per i notevoli risvolti diplomatici e istituzionali che essi presentano.

Voglio quindi subito premettere che questo non vuole essere, né potrebbe esserlo, vista la sede, uno studio definitivo, che richiede tempi di elaborazione ben più lunghi di quelli che ho avuto a disposizione, anche se nel mio lavoro sono stata facilitata da un'iniziativa ad ampio

³ Per i *libri iurium* francesi e inglesi, rappresentati in massima parte da cartulari ecclesiastici, cfr. rispettivamente: H. Stein, *Bibliographie générale des cartulaires français ou relatifs à l'histoire de France*, Parigi 1907 (*Manuels de bibliographie historique*, IV); G.R.C. Davies, *Medieval Cartularies of Great Britain. A short catalogue*, Londra 1958; v. anche A. Bartoli Langeli, *Le fonti per la storia di un comune*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secc. XII-XIV)*, Perugia 1988, p. 19.

raggio, promossa dal mio Istituto, con la collaborazione di altre sedi universitarie e degli Archivi di Stato, indirizzata al censimento dei *libri iurium* dell'Italia comunale, ad edizioni critiche, a studi complessivi dei singoli libri e a saggi sugli aspetti diplomatici e istituzionali che da essi nel loro insieme emergeranno.

Quanto esporrò rappresenta quindi solo il primo risultato di una ricerca volta a considerare tali raccolte nel loro insieme, un tentativo di individuare gli elementi ideali e materiali che al di là della molteplicità e della pluralità delle realizzazioni portate a termine nei diversi comuni o dei tentativi in essi compiuti raccolgano sotto un unico denominatore le diverse esperienze, pur senza trascurare gli elementi qualificanti e peculiari delle singole realtà cittadine. Scopo ultimo di questa ricerca dovrebbe essere quello di rendere "leggibili" questi libri anche al di là di quanto i loro ideatori e redattori hanno voluto che noi vi leggessimo, anzi proprio di scoprire in essi, in quanto dicono, o forse ancora di più in quanto tacciono, alcuni aspetti della vita politico-istituzionale dei nostri comuni, e di individuare, attraverso i mezzi usati per garantire valore giuridico e forza di prova a quelle particolari raccolte documentarie, i rapporti intercorrenti tra queste e gli organi comunali che le hanno poste in essere.

Abbiamo fin qui parlato di *libri iurium*, ma che cosa sono? La domanda non è tanto oziosa o retorica come potrebbe apparire a prima vista se ancora nel 1986, in una recensione all'edizione del Caleffo Vecchio di Siena si legge: « Per quanto invece riguarda il contenuto, occorre osservare che i caleffi non sono "libri iurium" o, ad eccezione forse di quello dell'Assunta, "copiarii", ma come già fu messo in luce da Lodovico Zdekauer e da Fedor Schneider, si tratta di registri (o filze legate?) formati da fascicoli contenenti atti originali, a seguito dei quali sono stati spesso copiati o aggiunti atti che con i primi avessero riferimento »⁴.

La manualistica, almeno la più nota⁵, non ha mai riservato molto spazio a queste raccolte, se non per raccomandare la massima cautela

⁴ G. Prunai, in « Archivio Storico Italiano », CXLIV (1986), p. 350.

⁵ H. Bresslau, *Handbuch der Urkundenlehre*, I, Lipsia 1889 (ristampa anastatica 1958), pp. 94-103; A. Giry, *Manuel de diplomatique*, Parigi 1984 (ristampa anastatica 1972), pp. 28-36; A. De Boüard, *Manuel de diplomatique française et pontifi-*

nella loro utilizzazione: l'attenzione degli studiosi si è infatti indirizzata verso un tipo di documentazione (rotoli, *libri censuales*, politici, *libri traditionum*, cartulari monastici), prevalente nei territori transalpini, che trarrebbe origine da ambienti ecclesiastici. Le modificazioni e le alterazioni del dettato – volute o meno – apportate ai testi dai copisti, fino ad arrivare alle falsificazioni intenzionali, di cui questi cartulari – contenenti esclusivamente documenti in copia – abbondano⁶, hanno indotto negli studiosi una particolare diffidenza, che emerge manifestamente nelle opere dei diplomatisti tedeschi e francesi fino ad influenzare lo stesso Paoli, che pure rileva come quelli comunali siano più fededegni perché condotti d'autorità pubblica, convalidati dai notai o comunque perché scritti da personale di cancelleria⁷.

Nei manuali si avverte inoltre un certo disagio là dove si è tentato di classificare questi manoscritti, identificandoli ora con i registri ora con i cartulari - copiaristi⁸. In realtà non è possibile, almeno per quanto riguarda i *libri iurium* dell'Italia comunale, farli rientrare né nell'una né nell'altra categoria, pur partecipando essi di entrambe. Non si possono definire registri in quanto non contengono solo la documentazione prodotta dal Comune, né si possono identificare con i cartulari nei quali dovrebbero essere contenuti solo i documenti dei quali il Comune è destinatario, anche se qui, come nei cartulari veri e propri, i documenti ricevuti sono quasi sempre tramandati – per forza di cose – in copia. Le compilazioni realizzate nell'ambito dei comuni italiani vennero di volta in volta chiamate dai contemporanei *liber* o *registrum comunis* o *instrumento-*

cale, Parigi 1929 (ristampa anastatica 1980), I, pp. 213-218; C. Paoli, *Diplomatica*, ediz. G.C. Bascapé, Firenze 1942 (ristampa anastatica 1969), pp. 278-286.

⁶ Esempio a questo proposito *Il Regesto di Farfa di Gregorio di Catino*, a cura di I. Giorgi-U. Balzani, Roma 1879-1914; cfr. anche A. Bruel, *Note sur la transcription des actes privés dans les cartulaires antérieurement au XII^e siècle*, in «Bibliothèque de l'École des Chartes», XXXVI (1875), pp. 445-456.

⁷ C. Paoli, *Diplomatica* cit., p. 285.

⁸ In particolare H. Bresslau, *Handbuch* cit., p. 103, n. 2, avverte la confusione terminologica pur raccomandando l'uso linguistico proprio. Eco di tale problematica anche in E. Falconi, *In margine all'edizione del "Registrum Magnum" di Piacenza. Riflessioni e proposte per una ricerca sui "Libri iurium" comunali*, in «Bollettino Storico Piacentino», LXXIX (1984), pp. 15-16.

rum, libri pactorum, cartularium, memoriale, instrumentarium, titolari, o, sulla base della legatura o di altri caratteri estrinseci, *Liber rubeus, viridis, Crucis*, Biscioni, *Registrum magnum, parvum, vetus, antiquum*, o con altri nomi legati a situazioni locali Caleffi, *Margarite* etc. In questa sede verranno sinteticamente chiamati *libri iurium*, ma in relazione al loro contenuto potrebbero meglio denominarsi *libri iurium, privilegiorum, conventionum et aliarum rerum pertinentium comuni*. A questo proposito sembra paradigmatico il brano di una riformazione del comune di Firenze nel quale vengono elencati i tipi di documenti che dovevano essere inseriti nel libro dei Capitoli:

Inter alia (*dice la riformazione*) pro infrascriptis causis, videlicet: pro aliqua pace, liga, unione, submissione alicuius terre, castri seu loci: emptione alicuius terre, castri seu loci seu iurisdictionis: accomandisia, fine vel remissione . . . , declaratione confinium . . . , compromisso, laudo, conducta . . . , promissione vel fideiussione pro aliquo, nomine communis, vel ab aliquo pro communi, concessionibus vel privilegiis ipsi communi factis vel concessis et generaliter pro aliis quibuscumque scripturis que stipulatione vallate forent . . .⁹

I *libri iurium* sono quindi quelle raccolte nelle quali i comuni hanno voluto¹⁰ inserite quei documenti che rappresentavano – per dirla col Torelli – « le prove scritte delle ragioni formali o giuridiche della vita del Comune, dei rapporti col di fuori, dei diritti sul territorio dipendente »¹¹, privilegiando quelli che meglio rispondevano alla realtà politica del momento, ed escludendone a volte altri che, pur di determinante importanza storica, non producevano più effetti giuridici, sia perché scaduti (e penso in particolar modo ai trattati limitati nel tempo), sia perché superati da altri documenti¹² o perché, soprattutto per quelli che

⁹ *I Capitoli del comune di Firenze* cit., p. VIII.

¹⁰ Cfr. E. Falconi, *In margine all'edizione* cit., p. 5.

¹¹ P. Torelli, *Studi* cit., p. 87.

¹² A Genova si rileva che su 176 documenti dei secoli X - XII, conservati nella serie « Privilegi, concessioni e trattati » (Archivio di Stato di Genova, Archivio Segreto, cfr. P. Lisciandrelli, *Trattati e negoziazioni politiche della Repubblica di Genova, 958 - 1797*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., I, 1960), 82 sono confluiti nei *Libri iurium*, mentre 26 non riguardano il comune. Dei 68 restanti 19 sono trattati limitati nel tempo o contingenti (quindi scaduti quando si redigeva il volume del 1229). Degli altri 49, 11 (12 se consideriamo uno contingente già computato sopra) riguardano i rapporti con l'Impero d'Oriente che potrebbero anche

comportavano imposizioni onerose (è il caso della convenzione imposta nel 1202 da Genova ai Savonesi¹³), nuove circostanze o eventi straordinari potevano alimentare la speranza di limitarne, se non di annullarne, la portata.

E si deve ad una scelta determinata ancora una volta dalle condizioni storiche nelle quali il manoscritto ha preso corpo il prevalere ora di una certa tipologia documentaria, ora di un'altra, così come non è discriminante il fatto che ci sia una prevalenza di originali o di copie, fino ad arrivare al limite di un *liber* composto quasi esclusivamente di originali da una parte, tutto di copie semplici dall'altra.

Sono oltre quaranta le città o i piccoli comuni dell'Italia centro-settentrionale nei quali sono stati compiuti tentativi, riusciti o meno, di raccogliere in uno o più libri la documentazione comunale¹⁴: almeno stan-

rientrare nella categoria precedente tenuto conto dei mutati rapporti tra Genova e l'Impero latino d'Oriente al momento in cui si redigevano i *libri iurium* pervenutici, anche se per questi documenti non è da escludere l'esistenza di un *liber* apposito, analogamente a quanto avvenuto a Venezia nel secolo XIV, dove la documentazione relativa alle regioni orientali è contenuta nel *Liber Albus*, mentre quella relativa all'occidente occupa il *Blancus*: cfr. L.Fr. Tafel-Gg.M. Thomas, *Der Doge Andreas Dandolo und die von demselben angelegten Urkundensammlungen zur Staats- und Handelsgeschichte Venedigs*, in « Abhandlungen der k. bayerischen Akademie der Wissenschaften », III, cl. VIII, I (1885), in particolare p. 25; G. Monticolo, *I manoscritti e le fonti della cronaca del diacono Giovanni*, in « Bullettino dell'Istituto Storico Italiano », 9 (1890), p. 212 e sgg. Sui 38 che restano e su quelli dei secoli seguenti l'indagine è ancora in corso. Per quanto riguarda Siena, la rubrica CCCXXIII degli Statuti stabilisce che nel Caleffo Vecchio si debbano trascrivere tutti quegli atti che abbiano una validità di oltre 10 anni: cfr. *Il Caleffo Vecchio* cit., p. VIII.

¹³ *Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., I, n. CCCXLVI; *Codice diplomatico della Repubblica di Genova* cit., III, n. 83; cfr. anche *I Registri della Catena* cit., I, p. XXX.

¹⁴ Alba, Alessandria, Ascoli Piceno, Assisi, Asti, Bologna, Brescia, Camerino, Ceva, Chieri, Città di Castello, Como, Corneto, Cortona, Cremona, Fabriano, Fermo, Ferrara, Firenze, Fossano, Genova, Gubbio, Imola, Ivrea, Jesi, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Modena, Mondovì, Noli, Orvieto, Osimo, Parma, Perugia, Piacenza, Pistoia, Ponzò, Reggio Emilia, Rimini, Sarzana, Savona, Siena, Spoleto, Todi, Terni, Tortona, Venezia, Vercelli, Verona, Viterbo. Altre compilazioni (Aosta, Portovenere, Rapallo e quelle dell'Italia Meridionale, in particolare le pugliesi) non rientrano nella tematica che ci siamo proposti; si tratta in gran parte di raccolte di guarentigie e immunità nell'ambito di un'organizzazione "statuale" più ampia.

do alle indagini condotte fino a questo momento, basate in gran parte su repertori archivistici, ma il numero aumenterà sicuramente quando sarà possibile effettuare una ricerca capillare non solo negli archivi e nelle biblioteche minori, ma anche negli istituti più noti, dove frammenti, piccole raccolte o abbozzi subito abbandonati possono essere finora passati inosservati. Un attento esame dei "Diplomatici" e degli inventari o di fonti di altra natura – annalistiche e statutarie in particolare – permetterà poi se non di recuperare ciò che il corso della storia ha cancellato, almeno di rintracciarne la memoria.

È probabile che all'origine di molte compilazioni sia da porre l'intervento della pubblica autorità, anche se relativamente pochi sono i mandati con i quali i *libri iurium* si aprono, ricordati nei prologhi che talvolta precedono la raccolta o nelle sottoscrizioni di alcuni notai, mentre è possibile che in qualche caso non ci sia pervenuta traccia di mandati pur esistenti o di disposizioni verbali ai notai posti al servizio della cancelleria.

Spesso è il podestà che impartisce l'ordine di procedere alla redazione (ad Alba¹⁵, Alessandria¹⁶, Rimini¹⁷, Siena – almeno per quanto riguarda il Caleffo Vecchio¹⁸ – Iesi¹⁹, Lodi²⁰ e Genova – per il per-

¹⁵ E. Milano, *Il "Rigestum"* cit., p. 1. Qui il podestà agisce sulla base di una disposizione statutaria.

¹⁶ *Codex qui Liber Crucis nuncupatur* cit., p. 3.

¹⁷ *Liber instrumentorum comunis Arimini*, in Biblioteca Civica « Gambalunga » di Rimini, sc. ms. 1160, c. 1 r.: *Iste est liber instrumentorum comunis Arimini exemplatorum tempore domini Bernardi de Cornaçano potestatis Arimini de eius mandato et voluntate*. Ringrazio per la segnalazione Donatella Frioli.

¹⁸ *Il Caleffo Vecchio* cit., I, pp. 3-4.

¹⁹ *Carte diplomatiche Iesine* cit., pp. XLI - XLIII. Il notaio agisce *de mandato ipsius potestatis secundum formam capituli et dispositionem consilii dicte terre*. Per la documentazione marchigiana ringrazio per la collaborazione Giuseppe Avarucci e il personale degli Archivi di Stato.

²⁰ *Liber iurium civitatis Laude*, in Biblioteca civica di Lodi, Manoscritti 28.A. 6.6, c. 1 r.: *In nomine sancte et individue Trinitatis. Pax Constancie, P[rivilegia imp]eratorum et regum, concessiones, ymmunitates comuni Laude da[ta et concessa] per eos, instrumenta, paces et iura multa que comune Laude habe[t in civitate], episcopatu et districtu et iurisdictione, scripta et reducta in hoc regi[stro per An]selmum de Mellese notarium, precepto nobilis viri, domini Lott[i de Aleis] de Florentia mi-*

duto volume del 1229²¹), in altri casi egli agisce unitamente al Consiglio (Chieri²², Perugia²³) o, in base a delibere prese dal Consiglio, commissiona ad uno o più notai il lavoro (è il caso di Genova per il cosiddetto *Vetustior*²⁴, Noli per il frammento del 1290²⁵, Reggio Emilia²⁶ e Savona²⁷), oppure l'ordine viene emesso dal Consiglio stesso (a Ceva²⁸, Genova – i codici A e *Duplicatum*²⁹ – Siena – per il Caleffo dell'Assunta³⁰ – e Todi³¹), o dal Capitano del Popolo e dagli Anziani (Firenze³²), mentre talvolta si procede alla redazione sulla base di norme statutarie

litis et doctoris legum honorabilis potestatis Lau[de, ad ple]nam memoriam retinendam et ut facilius predicta possint reperiri, s[ub anno] Domini millesimo ducentesimo octogesimo quarto, inditione duodeci[ma].

²¹ *Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., I, n. DCLXXXI.

²² F. Gabotto - G. Guasco di Bisio, *Il Libro Rosso* cit., p. 3. All'azione del podestà e del Consiglio si accompagna anche quella del massaro del comune *Uberto dicti operis inventoris*.

²³ A. Bartoli Langeli, *Codice diplomatico del Comune di Perugia. Periodo consolare e podestarile (1139 - 1254)*, I, Perugia 1983, p. CIII. Su richiesta del podestà il Consiglio delibera che vengano redatte ben cinque copie del *liber*, affidando l'incarico ad altrettanti notai. Ci sono pervenute due delle cinque copie realizzate: *Sommissioni 2 e Sommissioni 4*.

²⁴ *Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., I, n. DCCCLIV.

²⁵ *Documenti nolesi*, a cura di B. Gandoglia, in « Atti e Memorie della Società Storica Savonese », II (1889), p. 556; *Un restauro documentario. Le pergamene di Noli (Quaderni della Soprintendenza archivistica per la Liguria)*, Noli 1979, p. 20, nn. 39-40; v. anche nota 62.

²⁶ F.S. Gatta, *Liber Grossus* cit., I, pp. 187, 285-286; II, p. 321; III, p. 295; V, pp. 132-133.

²⁷ *I Registri della Catena* cit., II/1, pp. 71-72.

²⁸ G. Barelli, *Il "Liber instrumentorum"* cit., pp. 1-2.

²⁹ *Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., pp. XIV, XVI.

³⁰ C. Paoli, *Dei cinque Caleffi del R. Archivio di Stato di Siena*, in « Archivio Storico Italiano », s. III, IV (1886), pp. 61-62.

³¹ A. Bartoli Langeli, *Codice diplomatico* cit., p. LXXII.

³² *I Capitoli del comune di Firenze* cit., pp. III - IV; *Documenti dell'antica costituzione* cit., pp. XI - XII, nota 1.

(a Bologna per il *Registrum Novum*³³, ad Alba³⁴, Fabriano – limitatamente al *Liber Registri*³⁵, – forse a Piacenza – dove il podestà già nel 1220 *iuramento tenebatur in libro comunis facere scribi*³⁶ –, Fossano³⁷, Pistoia³⁸).

Si dà così il via alla compilazione, secondo modalità più o meno complesse e tempi diversi da luogo a luogo.

³³ G. Orlandelli, *Il sindacato del podestà. La scrittura da cartulario di Ranieri da Perugia e la tradizione tabellionale bolognese del secolo XII*, Bologna 1963, pp. 145-146. Sebbene gli Statuti risalgano al 1259 e il *Registrum Novum* al 1257, l'Orlandelli ritiene che i capitoli relativi a tali disposizioni siano anteriori di almeno due anni alla data della raccolta statutaria e che possano essere messi in relazione con questo registro. Il riferimento agli statuti è d'altra parte esplicito nel prologo dello stesso registro redatto *secundum formam statuti populi et comunis Bononie* (*Ibid.*, p. 147) e nell'autentica alla prima parte del registro: *Et ego Bernardinus quondam Petri de Stilgatico, imperiali auctoritate notarius et officialis ad hunc librum registorum componendum et scribendum et ex forma statuti populi et comunis Bononie electus tempore dominorum Bonacurxii de Surixina potestatis et Gregorii Frigidi capitanei populi Bononie . . .*: Archivio di Stato di Bologna, *Registrum Novum*, c. 368 v. Ringrazio Giorgio Tamba per la segnalazione del brano.

³⁴ V. nota 15.

³⁵ *Liber Registri Comunis et Terre Fabriani*, in Archivio storico comunale di Fabriano (presso la Biblioteca comunale), c. 1 r.: *In nomine Domini amen. Hic est liber registri comunis et terre Fabriani, factus, conditus et ordinatus per magnificos dominos priores artium populi dicte terre secundum formam statutorum populi dicti comunis de privilegiis et indultis hactenus factis et concessis et de cetero fiendis et concedendis comuni Fabriani per summos pontifices eorumque delegatos et de omnibus sententiis territorii et confinium districtus Fabriani nec non de omnibus aliis et singulis sententiis, instrumentis et iuribus facientibus pro comuni predicto que reperiuntur non registrata in antiquo reregistro (sic) comunis signato .C., scriptus et publicatus per me Franciscum Iuliani de Fabriano notarium deputatum ad huiusmodi opus peragendum et inceptus tempore regiminis populi et nobilis viri Iohannis Christofori de Margantibus de Fulgineo, honorabilis potestatis terre, fortie et districtus Fabriani, sub anno Domini millesimo CCCC°LI°, indictione XIIIII^a, tempore sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Nicolai divina providentia pape VIⁱ, die XXII mensis iulii, in palatio dominorum priorum artium populi Fabriani.*

³⁶ *Il Registrum Magnum* cit., I, p. LXXV.

³⁷ G. Salsotto, *Il libro verde* cit., p. XIX.

³⁸ *Liber Censuum* cit., pp. XIV - XV.

Alcuni *libri iurium* sembrano essere il risultato di una semplice operazione di "travaso" nel volume della documentazione in pergamena conservata nell'archivio o comunque in possesso del comune e la stessa organizzazione del materiale – qualora vi sia – riflette probabilmente l'ordinamento dell'archivio stesso e non è da attribuirsi al redattore del *liber*. In altre esperienze, unitamente al lavoro di trascrizione della documentazione già conservata, si procede alla ricerca di altri documenti prodotti nella stessa città e in particolare nei cartulari dei notai, forse non ancora estratti *in mundum*, o redatti altrove e di cui il comune non possedeva ancora o non possedeva più perché perduto il relativo originale: è il caso di Savona, dove al notaio Giacomo Testa, prima del mandato di redigere il Secondo Registro della Catena, era stata rilasciata procura *ad petendum, habendum et recipiendum pro comuni Saone omnia instrumenta omnesque scripturas pertinentia seu pertinentes ipsi comuni a quacumque persona* e il notaio per rintracciare queste scritture dovette recarsi anche fuori città³⁹; o di Perugia, dove nel libro di Bonaccorso *Thomasii* vengono inserite copie di *dicta* di un notaio romano che il comune non possedeva, ma che si era temporaneamente procurato allo scopo di riprodurli; mentre nel Registro b, oggi perduto, erano tramandati documenti riguardanti Perugia e relativi a Todi e Cagli che non hanno tradizione perugina, ma che probabilmente erano stati rintracciati *in loco* dal notaio Matteo appositamente delegato⁴⁰.

Una significativa spia del lavoro di preparazione e di ricerca del materiale che precede la redazione ci è offerta dal Caleffo Vecchio del comune di Siena, che inizia con un repertorio degli atti redatti in copia autentica nelle prime 56 carte del manoscritto: mentre non vi compaiono documenti pur compresi in queste carte, ve ne sono invece segnati due che non figurano nel *liber*, ma per i quali alle carte corrispondenti è stato lasciato lo spazio bianco⁴¹. È quindi probabile che tale repertorio rappresenti un lavoro di scelta e di ricerca della documentazione da riprodurre e che servisse da guida per chi doveva compilare il volume, fatta salva la libertà di aggiungere documenti non contemplati in esso,

³⁹ Cfr. *I Registri della Catena* cit., I, pp. XX - XXI.

⁴⁰ A. Bartoli Langeli, *Codice diplomatico* cit., pp. XCVIII, CI.

⁴¹ *Il Caleffo Vecchio* cit., p. XIII.

ma considerati di rilevante interesse, rintracciati magari in un secondo tempo.

La stessa ricerca e preparazione è stata effettuata probabilmente in altre città, ma solo un attento confronto tra i documenti riportati nel registro, le pergamene ancora esistenti e i pochi inventari superstiti permetterà in qualche caso di trovare indizi che confermino questa ipotesi: sarebbe importante, ad esempio, rintracciare pergamene che tramandino documenti, in originale o in copia, scritti su mandato della stessa autorità comunale che ha predisposto la realizzazione del *liber* e dalle quali derivi la redazione sul volume. È possibile infatti che si ricorresse spesso, per motivi di ordine pratico, ad una redazione intermedia su pergamena, anche se ancora scarse sono le tracce di questo uso. Tale redazione sembra invece da escludersi nella realizzazione dei *Pacta et conventiones* di Vercelli, le cui modalità, se sono chiare da un punto di vista formale, presuppongono un lavoro materiale preliminare veramente notevole e che lascia perplessi: questi volumi raccolgono infatti i documenti divisi per materia e per aree geografiche e all'interno delle singole sezioni disposti in ordine cronologico piuttosto preciso; non solo, ma conservano una stragrande maggioranza di documenti in originale (349 su 394); il che presuppone l'uso da parte dei notai redattori di un gran numero di minute o di cartulari, nei quali non solo doveva essere stata operata una scelta del materiale da inserire nel *liber*, ma questo doveva essere già stato preliminarmente ordinato per essere poi trasferito nei volumi con quell'ordine logico e con quella precisione redazionale così singolari ⁴².

⁴² Sempre a Vercelli sembrano rappresentare copie intermedie utilizzate per la redazione dei Biscioni gli antigrafati del n. CXCI (G.C. Faccio - M. Ranno, *I Biscioni* cit.), eseguito il 15 luglio 1337 - quindi nello stesso periodo in cui si redigevano i Biscioni -, su mandato del podestà *ad instar syndici comunis Vercellarum*, e dei nn. CCXXIX - CCXXXVIII (*ibid.*), tutti documenti papali o imperiali in favore della Chiesa di Vercelli, estratti in copia autentica nel 1338 da notai della diocesi, su mandato del vescovo, *ad petitionem comunis et hominum Vercellarum*. A Perugia in *Sommissioni* 4 le copie di tre documenti derivate non direttamente dagli originali, ma da altre copie, due delle quali eseguite da Nicolò di Gianni *Carlecti*, fanno intravedere in quest'ultimo un collaboratore di Tiberio, redattore del volume, e nelle copie da lui prodotte redazioni intermedie (cfr. A. Bartoli Langeli, *Codice diplomatico* cit., I, p. CXIV). Ancora ad atti preparatori riportano a Genova i sei originali estratti dal

In molte città vengono anche nominate apposite commissioni di savi o giurisperiti, ai quali è affidato il compito di rintracciare, procurare e scegliere la documentazione da inserire nella raccolta e di sovrintendere al lavoro: a Todi viene designata una commissione di cinque supervisori, tra i quali due giurisperiti⁴³; a Siena una di tre savi per procedere alla compilazione del Caleffo dell'Assunta⁴⁴, mentre, sempre nella stessa città, alla redazione del Caleffo Vecchio collabora, accanto ai *discreti et fidi iudices et notarii*, anche lo stesso *camerarius* del podestà, Ranerio Bernardini⁴⁵; a Firenze troviamo sei ufficiali *positi et deputati ad iura communis procuranda et recuperanda*⁴⁶; a Reggio Emilia i *privilegia* e gli *instrumenta* da esemplare nel perduto volume del 1228 vengono consegnati al notaio da due esperti designati dal Comune⁴⁷; mentre in alcune sottoscrizioni del *Liber potheris* di Brescia viene richiamato l'intervento di due giudici *super libro registri electorum*⁴⁸. Una rubrica degli statuti bolognesi del 1259 fa riferimento all'obbligo di eleggere una commissione di due giudici e tre notai, questi ultimi *de melioribus et legallioribus . . . tales qui optime sciant scribere*, col compito di cercare *omnia iura et privilegia ubicumque fuerint*⁴⁹. Anche a Genova intorno al 1233 doveva essere in funzione una commissione analoga; di essa facevano parte Oberto Doria, Carbone Malocello e altri *socii*, come si legge

notaio Ambrogio dal cartulare di Granario de Pinasca consegnatogli per l'occasione da Oberto Doria e Guglielmo Malocello, dai quali il notaio Lantelmo trarrà le copie autentiche nel perduto *liber* del 1229. A questo proposito v. nota 50.

⁴³ G. Mazzatinti, *Gli Archivi della storia d'Italia*, s. I, Rocca S. Casciano 1897-1907, III, p. 137.

⁴⁴ C. Paoli, *Dei cinque Caleffi* cit., p. 61.

⁴⁵ *Il Caleffo Vecchio* cit., I, p. 6.

⁴⁶ *I Capitoli del comune di Firenze* cit., p. V: i sei ufficiali chiedono alla Signoria che faccia approvare nei Consigli del Popolo e del Comune *quod ipsi officiales possint eisque liceat in actis seu registro dicti comunis registrarì, poni et scribi facere scripturas, instrumenta et iura eiusdem comunis et ad ipsum comune pertinentia*.

⁴⁷ F.S. Gatta, *Liber Grossus* cit., I, p. 1.

⁴⁸ *Liber Potheris communis civitatis Brixie* cit., nn. CLXI, CLXII, CLXIV, CLXVII, CLXVIII.

⁴⁹ G. Orlandelli, *Il sindacato del podestà* cit., pp. 145-146.

nelle sottoscrizioni ad alcuni documenti⁵⁰. Risulta tra l'altro dalla stessa documentazione che Oberto Doria, nonno dell'annalista Iacopo, ricopriva l'incarico ufficiale di custode delle chiavi dell'archivio pubblico. Questi elementi permettono di vedere in Oberto Doria non quel raccoglitore di vecchie carte "nell'archivio familiare" come lo aveva stilizzato l'Imperiale⁵¹ che, travisando il significato di una sottoscrizione, parla di un dono del documento in questione fatto da Oberto Doria al comune, identificando arbitrariamente nei *socii* i "consorti" della famiglia⁵², ma un uomo che le vecchie carte raccoglieva e conservava sì, ma al servizio del comune. Sempre a Genova la funzione di supervisore dei due volumi denominati A e *Duplicatum*, che si devono all'opera del notaio Rolandino de Riccardo, è invece affidata nel 1301 dal Consiglio a Porchetto Salvago⁵³. A Vercelli autore della raccolta e dell'ordinamento dei documenti esemplati nei Biscioni è un *legum professor*, giudice del podestà, stando ad un'annotazione vergata sulla prima carta del primo volume *Huius operis et libri formam et ordinem dedit laudabilis vir dominus Hu-*

⁵⁰ Lantelmo, nel perduto volume iniziato nel 1229, dichiara di avere esemplato, su mandato del 1233, *de quodam privilegio mihi dato a domino Oberto Aurie et sociis super privilegiis inquirendis* (o *ad privilegia inquirenda*) a comune Ianue constitutis (cfr. *Codice diplomatico della Repubblica di Genova* cit., I, nn. 73-74; *Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., I, nn. XXXVIII-XXXIX). Nel 1233 il notaio Ambrogio estrae *in mundum* su due pergamene sei documenti dal cartulare di Granario de Pinasca *quem mihi dederunt Obertus Aurie et Carbonus quondam Guillelmi Malocelli et quem eis reddidi*: Lantelmo, dopo averne fatto copia nel volume del 1229, nell'autentica dichiara: *extraxi et exemplavi de duobus pergamenis in quibus exempla supernominata scripta inveni et exemplificata per dictum Ambrosium et mihi data et consignata per dominum Obertum Aurie, privilegiorum comunis claves tenentem* (cfr. Archivio di Stato di Genova, *Libri Iurium, Vetustior*, cc. 176 r. - 177 r.; *Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., I, nn. CCCCLVI, CCCCLX - CCCCLXIV, dove però non vengono riportate le sottoscrizioni). Ancora, il notaio Vassallo, sempre nel 1233, estrae alcuni originali su pergamena (poi riportati in copia da Lantelmo nel volume del 1229) *de cartulario quondam Ugonis de Castelletto notarii quem mihi dederunt Obertus Aurie et Carbonus Guillelmi Malocelli et quem eis reddidi* (cfr. *Libri iurium, Vetustior* cit., cc. 177 v. - 178 r., *Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., nn. DX - DXI).

⁵¹ *Annali Genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori*, a cura di L.T. Belgrano e C. Imperiale di Sant'Angelo, F.I.S.I., nn. 11 - 14 bis, Roma 1890 - 1929, V, p. XXXV.

⁵² *Codice diplomatico della Repubblica di Genova* cit., I, p. 93, nota 1.

⁵³ *Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., pp. XIV, XVI.

golinus de Scovalochis de Cremona, legum professor, al quale si affianca il podestà che in questa occasione dà mandato al notaio di redigere i volumi solo dopo avere constatato di persona, sempre coadiuvato dallo stesso giudice, l'integrità e l'autenticità dei documenti⁵⁴. Il mandato dello stesso podestà al notaio Bartolomeo *de Bazolis* è scritto da un altro notaio che lo termina così: *quorum instrumentorum tenor sequitur per ordinem ut infra*, con esplicito riferimento, ancora una volta, al lavoro anche materiale di ordinamento operato dal giudice del podestà al quale il notaio doveva attenersi⁵⁵.

Questa preventiva organizzazione e preparazione del materiale potrebbe anche spiegare, oltre al fatto che quasi tutta la documentazione è tramandata in copia autentica, perché molti documenti imperiali e papali sono trascritti nei Biscioni da copia e non direttamente dagli originali, forse perché rintracciati in sedi diverse, dalle quali non si volevano asportare, o per evitarne il deterioramento che un uso frequente connesso a tale ordinamento avrebbe comportato.

La ricerca e la raccolta in volume del materiale documentario relativo alla "storia" più remota o più prossima del Comune rappresentano la prima fase di redazione dei *libri iurium* e in qualche caso ne costituiscono anche l'unica⁵⁶. In genere tuttavia, dopo questo nucleo iniziale, i volumi si vengono accrescendo nel tempo con un ritmo più o meno regolare, segnando a volte pause di diversa durata seguite da successive riprese. La cesura tra la prima e la seconda parte è nettamente segnata a c. 57 del Caleffo Vecchio di Siena, che si può considerare esemplare a questo proposito, da una lettera del podestà Bartolomeo Rinaldini, lo

⁵⁴ G.C. Faccio - M. Ranno, *I Biscioni* cit., I, pp. 1, 33 - 34.

⁵⁵ *Ibid.*, p. 34.

⁵⁶ Ad Asti, Mondovì, Tortona, Camerino, Siena - per il Caleffo dell'Assunta, che rappresenta tuttavia un caso a sé, perché la sua funzione di raccogliere in ordine di materia solo la documentazione prodotta fino a quel momento è enunciata nello stesso prologo (cfr. C. Paoli, *Dei cinque Caleffi* cit., p. 61) - Fabriano, con il *Liber Registri* che però è mutilo, Orvieto, con i codici Catalano, Galluzzo B e Savello I (cfr. L. Fumi, *Codice diplomatico della città di Orvieto*, in *Documenti di Storia Italiana*, VIII, Firenze 1884, pp. XXXIV, XXXV), Cremona con i Libri A, *Iesus* e Croce (cfr. *Le carte cremonesi dei secoli VIII - XII*, a cura di E. Falconi, I, *Documenti dei fondi cremonesi*, Cremona 1979, pp. XV - XX).

stesso che aveva promosso l'iniziativa, nella quale, constatando il vantaggio di questa compilazione, esorta i suoi successori a proseguire l'opera⁵⁷.

Casi particolari, anche se non infrequenti, rappresentano quelle raccolte in cui il nucleo iniziale è formato dalla trascrizione integrale di un più o meno antico manoscritto, che spesso non ci è pervenuto, mentre le modalità di redazione della seconda parte sono identiche a quelle degli altri volumi⁵⁸.

Tra i due momenti sono riscontrabili differenze abbastanza significative.

Anzitutto, riguardo alla tradizione dei documenti, si può constatare come mentre nella prima sezione, la cui redazione si deve a uno o comunque a pochi notai, prevalgono le copie, in genere autentiche, mentre in minor numero sono gli originali – spesso estratti da notai diversi dai rogatari –, viceversa nella seconda parte – nella quale mani diverse si alternano continuamente – si ha un rapporto inverso, limitandosi a volte le copie solo a quei documenti più antichi che sono stati inseriti accanto ad altri che con essi avevano connessione di materia⁵⁹.

⁵⁷ *Il Caleffo Vecchio*, cit., I, p. 6; v. anche p. 123.

⁵⁸ In particolare una simile procedura viene seguita con regolarità a Genova: il nucleo centrale del *Vetustior* è la copia del perduto volume del 1229, quello del Settimo la copia di *Vetustior*, quello di A la copia di Settimo. A Perugia *Sommissioni* 2, 3 e 4 derivano da un *Liber contrattuum sive instrumentorum comunis Perusii* (il perduto registro a), e, mentre *Sommissioni* 3 continua poi autonomamente, *Sommissioni* 2 e 4 derivano ancora da un'altra compilazione (il perduto registro b): cfr. A. Bartoli Langelì, *Codice diplomatico* cit., pp. XCII-XCVI. Il *Liber Grossus Antiquus* di Reggio Emilia deriva per la parte più antica da un perduto registro del comune, compilato presumibilmente intorno al 1228: F.S. Gatta, *Liber Grossus* cit., I, p. XIV.

⁵⁹ Una particolare cautela deve però usare l'editore dei *Libri iurium* nel classificare come tali originali e copie autentiche, senza avere proceduto ad un confronto grafico con la scrittura dello stesso notaio su altre pergamene. Ciò non significa che i documenti tramandati in volume siano da considerare con più sospetto di quelli redatti su pergamena, ma è possibile che apparenti originali o copie autentiche siano in realtà copie semplici, che avrebbero forse dovuto essere autentiche – e con ciò sarebbe venuta meno ogni ambiguità – nelle quali l'estensore ha riprodotto anche il *signum* notarile e la sottoscrizione dell'antigrafo, ma non con l'intento di fare un falso. Cfr. a questo proposito *La "Margarita Cornetana"* cit., p. 22, dove Paola Supino, attraverso il confronto grafico, riconosce una copia apparentemente autentica come copia semplice da copia autentica. Appurato ciò non credo che gli

Tale distinzione è puntualmente confermata dalla scrittura: ad una grafia in genere posata ed accurata, che raggiunge talvolta ottimi esempi di *textualis* formata della prima parte, fanno seguito scritture più o meno corsiveggianti, spesso trascurate ed affrettate, che rientrano nel grande filone delle notarili.

Altro elemento di diversità tra le due parti, anche se non sempre esistente o avvertibile, è la disposizione dei documenti: nella prima può esserci – a volte appena si intravede – un'organizzazione per materia, per aree territoriali, per tipologia documentaria, oppure una successione cronologica più o meno rigorosa; nella seconda non solo manca una divisione razionale, ma spesso viene meno lo stesso ordine cronologico anche se ciò può apparire strano visto l'accrescimento progressivo nel tempo che dovrebbe rappresentare – esso stesso – un fattore d'ordine, ma che si può spiegare con una concorrenza di ragioni diverse: talvolta attorno a un documento, come abbiamo già avuto modo di dire, si costituisce una specie di piccolo dossier su un determinato argomento attraverso l'inserimento di atti stipulati in epoche diverse, talaltra documenti più antichi, rintracciati alla spicciolata, vengono inseriti in maniera più o meno casuale, oppure altri più tardi trovano spazio in carte o frazioni di carte rimaste bianche, o ancora lo stesso notaio redige in un unico momento atti da lui rogati in un arco di tempo prolungato, estraendoli

originali, presenti talvolta in alta percentuale, debbano essere chiamati "secondi originali" (*Il Registrum Magnum* cit., pp. LXXIV-LXXXVIII; E. Falconi, *In margine all'edizione* cit., p. 6; A. Bartoli Langeli, *Codice diplomatico* cit., p. XCIX e *passim*), non potendo sicuramente il numerale significare un minor grado di originalità da attribuire a quel testimone, né una successione temporale, essendo raramente possibile stabilire se la redazione sul *liber* sia la prima, la seconda o altra successiva; analogamente mi sembra improprio definirli "originali multipli" (D. Puncuh, *Liber privilegiorum Ecclesiae Ianuensis*, Genova 1962, p. XIII; sull'argomento v. anche A. Rovere, *Libri "iurium - privilegiorum, contractuum - instrumentorum" e livellari della Chiesa genovese (secc. XII - XV). Ricerche sulla documentazione ecclesiastica*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIV/1, 1984, p. 141 e sgg.) perché nulla ci può rendere certi che quella non sia l'unica redazione *in mundum*, mentre pleonastico sembra chiamarli « originali su registro », anche perché tutte queste specificazioni indurrebbero a pensare che i documenti contenuti nei registri facciano parte di una categoria a sé stante e debbano essere considerati su un piano diverso rispetto ai « più classici » originali su pergamena. Su tale problematica v. anche *Il Registrum Magnum* cit., p. CXV.

dal proprio cartulare: tutte ragioni, che insieme a tante altre, più o meno avvertibili – non ultima delle quali il fatto di lavorare su più fascicoli contemporaneamente –, possono concorrere ad alterare una sequenza temporale alla quale i redattori dei *libri iurium* non sembrano attribuire particolare importanza, così come nella maggior parte dei casi non si preoccupano di dare alcun ordinamento razionale al materiale.

Infine, anche elementi più propriamente codicologici contribuiscono significativamente a distinguere i due diversi momenti: si tratta soprattutto delle caratteristiche dei fascicoli, che nel nucleo più antico sono di identiche dimensioni, spesso costituiti da un uguale numero di carte, quadrati e lineati in modo omogeneo, talvolta numerati e/o contrassegnati dalle parole di richiamo, mentre nella prosecuzione tendono a variare le dimensioni e il numero delle carte, lo specchio di scrittura e il numero delle righe nelle singole carte, la numerazione dei fascicoli e le parole di richiamo scompaiono, rimanendo al massimo le ultime limitate a quei casi in cui il documento si trova a cavallo tra due fascicoli.

I fascicoli rappresentano inoltre unità che meritano una particolare attenzione.

Va preliminarmente sottolineato come spesso essi siano rimasti a lungo sciolti (una cosa era scrivere direttamente su registri, talvolta di notevole spessore, altra su fascicoli sciolti), come a Firenze, dove i Capitoli furono riuniti in volume solo alla fine del XV secolo, con le conseguenze che si possono immaginare e che derivano anche da una rilegatura piuttosto affrettata e casuale, tanto da destare l'impressione che i fascicoli siano stati tirati fuori dagli armadi nello stesso ordine – o meglio disordine – in cui si trovavano, senza procedere ad alcun controllo e la confusione è tale che addirittura alcuni documenti iniziano all'interno di un volume e terminano in un altro⁶⁰.

Anche a Viterbo, per le *Margarite*, si seguì questa procedura, come si apprende dall'inventario del 1283, dove i singoli fascicoli, chiamati sempre *registrum sive quaternum*, perché un registro prima o poi dovevano formare, sono sempre identificati con precisione attraverso l'indi-

⁶⁰ *I Capitoli del comune di Firenze* cit., pp. XVIII-XX; *Documenti dell'antica costituzione* cit., p. X.

cazione del numero delle carte, degli incipit e delle date⁶¹.

In alcuni casi questi fascicoli non vennero mai rilegati ed andarono così facilmente incontro alla dispersione, come dimostrano i frammenti, rappresentati da un fascicolo di Terni e da tre di epoca diversa di Noli, unici superstiti di raccolte sicuramente più vaste⁶². Per non parlare poi di quanto siano soggetti allo smarrimento prima della legatura quei registri in cui l'unità minima è rappresentata da singoli fogli, come avviene ad Assisi e, in parte, a Città di Castello e Viterbo, che tra l'altro condividono con altre esperienze (Todi, Orvieto – i codici A, Caffarello e Galuzzo –, Cortona – almeno nella parte del 1255 – Cremona – per il *Liber Iesus* e i primi 36 fascicoli del *Liber A* –) la consuetudine di presentare fogli scritti solo dal lato carne della pergamena⁶³.

Un esempio significativo della prolungata conservazione in fascicoli sciolti o della possibilità che registri già formati siano stati smembrati

⁶¹ *Margarite Viterbesi* e Inventario del 1283 in Archivio Storico del Comune, depositato presso la Biblioteca degli Ardenti di Viterbo. Altro esempio della tenuta in fascicoli sciolti sono il perugino Libro di Tiberio (*Sommissioni 4*), che, nonostante le indicazioni del notaio, che numerò i fascicoli, ma a blocchi, fu rilegato disordinatamente (A. Bartoli Langeli, *Codice diplomatico* cit., pp. CXIII, CXVIII) e il Libro di Andrea (*Sommissioni 2*), dove le ultime carte dei fascicoli sono state lasciate in bianco (*Ibid.*, p. LI). Per le *Margarite* e gli altri documenti viterbesi ringrazio Dino Puncuh e Cristina Carbonetti per le informazioni fornitemi.

⁶² Per Terni cfr. F. Angeloni, *Storia di Terni*, Pisa 1878, Appendice, p. 537 e sgg.; *Alcuni documenti per la storia delle città di Terni e Spoleto trascritti e annotati da Paolano Manassei*, in « Archivio Storico Italiano », III serie, XXII (1875), pp. 369-370; per Noli, oltre ai due spezzoni conservati presso l'archivio comunale, che passano sotto il nome di cartulari del notaio Secondo del 1217 e del notaio Montanario del 1290 (per la bibliografia v. nota 25), ci è pervenuto un frammento di registro dei primi anni del Trecento nell'Archivio di Stato di Genova, Fondo Paesi, n. 354. Anche a Venezia sono rintracciabili fascicoli sciolti, come ad esempio quello conosciuto col nome di *Pacta patriarche Aquilegensis* (Archivio di Stato di Venezia, Secreta, Miscellanea atti diplomatici e privati, b. 2, n. 56) o quelli della seconda metà del secolo XIII, contenenti documenti degli anni 1253-1275, posti di seguito ai *Pacta Ferrariae* (*Ibid.*, Secreta, Patti). Devo l'informazione, come altre relative a Venezia, a Marco Pozza, che ringrazio sentitamente.

⁶³ Per i cartulari toско-umbri v. L. Fumi, *Codice diplomatico* cit., pp. XXXIV, XXXV; A. Bartoli Langeli, *Codice diplomatico* cit., pp. LXIX-LXXI, LXXV; *Id.*, *Le fonti* cit., p. 16; per quelle cremonesi *Le carte cremonesi* cit., pp. XV-XX.

e abbiano subito una diversa destinazione è il *Registrum Magnum* del comune di Piacenza, che non è affatto una costruzione unitaria, sia pure prolungata nel tempo, bensì il risultato della confluenza in un nucleo primitivo, vero e proprio contenitore, di altri due gruppi di fascicoli, ben distinti tra loro e nei confronti del primo registro dalle parole di richiamo e da due diverse serie di numerazione degli stessi. La redazione del primo gruppo deve risalire agli anni 1228 - 1230, quella del secondo al periodo 1277 - 1292⁶⁴; ciò potrebbe indurre a ritenere che il *Registrum*

⁶⁴ Il primo gruppo di fascicoli, smembrati e disposti in ordine diverso rispetto all'originaria dislocazione, è facilmente identificabile attraverso la numerazione degli stessi e le parole di richiamo, che, nell'attuale disposizione non sempre corrispondono all'inizio del fascicolo seguente, ma la cui corrispondenza è perfetta se si ricostituisce l'ordine primitivo. Si trattava forse di un piccolo *liber* di dieci fascicoli (mancano i fascicoli I, II e V), scritti dallo stesso notaio, ad eccezione delle ultime carte del decimo, e non è da escludere che avesse dimensioni anche maggiori, ma sia stato utilizzato solo in parte per l'inserimento nel nuovo registro, come non è da escludere che altri fascicoli dello stesso *liber* siano confluiti nell'attuale, ma non siano più identificabili perché privi dei numeri d'ordine e delle parole di richiamo. Tre fascicoli del *liber* originario non compaiono quindi nel *Registrum Magnum*, ma tra i fascicoli trentesimo e trentunesimo di esso (numerati originariamente quarto e terzo) devono essere andati perduti alcuni fascicoli, come risulta dal *Registrum Parvum*, che del *Magnum* è copia fedele e che proprio in questo punto tramanda materiale mancante nel *Magnum*. Ora, se si considera che la somma delle carte del *Parvum* corrispondenti ai fascicoli 29, 30 e 31 del *Magnum* (i primitivi sesto, quarto e terzo) ammonta a 14 e che parimenti a 14 ammonta il numero delle carte del *Parvum* recanti il materiale perduto del *Magnum* e, tenuto conto che tutti i fascicoli del *liber* in esso confluito sono di otto carte e scritti dalla stessa mano, se ne può facilmente dedurre che i fascicoli perduti del *Magnum* dovevano essere tre e che dovevano corrispondere ai fascicoli primo, secondo e quinto della compilazione in esso confluita. Un'altra considerazione conforta questa ipotesi. I fascicoli 30 e 31 e parte del 29 (i primitivi quarto, terzo e sesto) e la parte del *Parvum* che riporta il materiale perduto nel *Magnum* (quindi i primi 5 e parte del sesto fascicolo secondo la primitiva sequenza) tramandano documenti relativi al monastero di San Pietro in Ciel d'Oro di Pavia: gli altri fascicoli contengono invece documenti non divisi per argomento, né disposti in rigoroso ordine cronologico. La redazione di questi fascicoli deve risalire agli anni 1228-1230: al 1228 infatti appartengono i documenti più recenti, compreso un originale dello stesso Oberto Buccadepecora, alla cui mano si deve la stesura quasi integrale dei primi nove fascicoli, ad eccezione appunto di alcuni documenti risalenti al 1230 aggiunti posteriormente. L'opera del Buccadepecora si interrompe invece dopo le prime carte del decimo fascicolo, dove notai diversi aggiungono documenti fino al 1242; questo renderebbe plausibile l'ipotesi, già formulata in

Magnum abbia raggiunto la sua attuale configurazione proprio negli anni immediatamente precedenti la sua trasposizione nel *Parvum*.

Questa duplicazione del *liber* piacentino, accanto alla quale si può porre, sempre per l'Emilia, quella del Registro Grosso di Reggio, copia di una precedente raccolta, ora perduta, iniziata nel 1228 e proseguita fin quasi agli anni 1269 - 1270, quando ebbe inizio la nuova, sposta il discorso verso un'altra consuetudine comune a tutte le aree di diffusione dei *libri iurium*, dove frequenti sono gli esempi di doppie o triple redazioni: a Genova (il *Vetustior* è copia del perduto manoscritto del 1229, il Settimo è copia del *Vetustior*, mentre il Codice A riprende integralmente il testo del Settimo), a Vercelli (i *Pacta et Conventiones* e i Biscioni, redatti entrambi in duplice esemplare), a Firenze (dai Capitoli compilati nel 1216 vennero tratte due successive copie negli anni 1252 - 1254), a Pistoia (il Nicchio Rosso deriva dal *Liber censuum*), a Città di Castello (con i due libri neri), a Orvieto (il Codice Galluzzo discende dal Caffarello; del Catalano venne eseguito un apografo nel 1286), a Perugia (dove il Consiglio decretò la redazione di cinque *volamina registrarum* da depositare presso ciascuna porta), a Jesi (il Libro Rosso I - nella parte più antica - e il secondo contengono gli stessi documenti, ma con varianti tali da far sospettare tradizioni diverse),

precedenza, che, cessata l'opera unitaria del Buccadepecora, non siano più state apposte le parole d'origine e i numeri ai fascicoli, che potrebbero essere confluiti nel *Registrum Magnum* senza nessun elemento estrinseco che ci permetta di identificarli. Oscure rimangono le ragioni che hanno condotto a questa compilazione: non si può pensare ad un abbozzo di registro per argomento, dal momento che, a parte i fascicoli dedicati al monastero di San Pietro in Ciel d'Oro, la disposizione del materiale non segue alcun disegno preciso, e altrettanto incerto rimane il momento in cui è entrato a far parte dell'attuale registro, certo prima degli anni 1295-1308, quando presumibilmente ebbe inizio la redazione del *Parvum*. E a questo proposito sarebbe interessante ricostruire il luogo di conservazione del *Registrum Magnum* nei diversi tempi (il Falconi riporta un solo dato relativo al secolo XIV) per stabilire se nel *librum sive legistum* dal quale nel 1264 viene tratta una copia autentica di un documento tramandatoci in originale nel decimo fascicolo del *liber* primitivo e conservato in *secretia maioris ecclesie Placentie* sia da identificarsi già il *Registrum Magnum* oppure proprio quel diverso *liber* non ancora in esso confluito (cfr. *Il Registrum Magnum* cit., III, p. 64, doc. n. 681). L'altro spezzone è invece entrato a far parte del registro nel suo ordine primitivo, come indica la numerazione dei fascicoli, e dovrebbe risalire agli anni 1277-1292.

a Brescia (le due copie del *Liber Potheris*, che potrebbero anche derivare da un comune antigrafio), a Venezia (il *Liber Pactorum* II è in gran parte copia del primo), mentre a Bologna la disposizione statutaria già ricordata, che prevedeva una triplice redazione, non sembra avere mai trovato applicazione.

Abbozzi di duplicazioni si riscontrano anche nel *Memoriale communis I* di Spoleto, formato dall'unione di due manoscritti, redatti da una unica mano e riproducenti più o meno la stessa documentazione, seppur disposta in ordine diverso, a Orvieto dove, oltre alle copie integrali di cui si è detto, le ripetizioni di documenti sono frequenti nelle molte raccolte prodotte dal comune, e a Viterbo, le cui quattro *Margarite* presentano redazioni doppie o quadruple degli stessi fascicoli (a due fascicoli uguali scritti da un notaio, fanno riscontro altri due, uguali ai precedenti, ma opera di un altro notaio), presenti spesso nello stesso codice a causa di una legatura che parrebbe priva di qualsiasi logica.

Quasi sempre queste redazioni multiple (che rendono difficoltoso lo studio della tradizione), dopo una sezione uguale per tutti gli esemplari, continuano ciascuna per proprio conto, con una stratificazione successiva del materiale.

Due, e fortemente interconnesse, appaiono le ragioni di questa pluralità di realizzazioni identiche o quasi: la necessità pratica di poter disporre in luoghi diversi della stessa documentazione (è il caso già rilevato di Perugia), e il timore dello smarrimento o della distruzione a cui era soggetto il volume unico. Entrambe le motivazioni sono espresse lucidamente nel mandato, rilasciato intorno al 1252-1253 dal Capitano del Popolo e dagli Anziani del comune di Firenze al notaio Belcaro di eseguire copie di una precedente raccolta: *ut possint communis instrumenta in locis pluribus conservari, nec iura et rationes communis existentes in eisdem possint vel valeant de facili deperire*⁶⁵; analogamente il Consiglio Generale senese, nel deliberare la redazione del Caleffo dell'Assunta, rilevava l'inconveniente di conservare i documenti pubblici in un'unica sede, soggetti pertanto al rischio di un incendio⁶⁶. Che tale evento non fosse mol-

⁶⁵ *I Capitoli del comune di Firenze* cit., p. III; *Documenti dell'antica costituzione* cit., pp. XI-XII, nota 1.

⁶⁶ C. Paoli, *Dei Cinque Caleffi* cit., p. 61.

to remoto (i roghi degli archivi, si sa, sono una costante della storia) e che fosse opportuno correre rapidamente ai ripari è attestato altresì da una delibera genovese del 1301: essendo stato distrutto nel 1296 il volume *ad usum continuum deputatum* (identificabile col *Vetustior*, riapparso in seguito, in epoca imprecisata) *ignis flamma aut opera perversorum hominum sine spe recuperationis*, si provvide a far eseguire una copia del Settimo⁶⁷.

L'esigenza di conservare più esemplari degli stessi volumi in sedi diverse doveva essere generalizzata, anche se ancora scarse sono le informazioni sulla loro ubicazione. A parte il caso perugino (un volume per ogni porta), quello di Siena, per la quale furono ricostruiti gli spostamenti cui andarono soggetti i Caleffi⁶⁸, di Pistoia⁶⁹ e quello anomalo di Bologna, i cui statuti prescrivevano la destinazione dei tre volumi da redigere – e mai realizzati – (nella sacrestia della chiesa di San Domenico, in quella di San Francesco e nella masseria comunale⁷⁰), per le altre città siamo in possesso solo di dati parziali: una copia dei Biscioni di Vercelli, quella miniata, era racchiusa nel 1345 in uno scrigno posto nella chiesa di San Paolo, le cui chiavi erano affidate al podestà e al priore dei predicatori⁷¹, ma nulla sappiamo dell'altro esemplare, forse

⁶⁷ L'ultimo documento del *Vetustior* risale infatti al 1295 ed è certo – come vedremo in seguito – che Rolandino de Riccardo nel 1301 si servì per la redazione di A del Settimo. Cfr. anche N. Calvini, *Per la storia dei Libri Iurium*, in « Bollettino Ligustico », IX (1957), p. 31.

⁶⁸ Il Caleffo Vecchio risulta conservato dal 1262 al 1316 nella sacrestia dei Domenicani, dal 1341 al 1454 in quella dei Francescani, in seguito nel capitolo dell'Ospedale; il Caleffo dell'Assunta e il Caleffo Nero risultano, rispettivamente dal 1355 e 1360, fino al 1368 in San Domenico, dal 1371 al 1373 nel capitolo dell'Ospedale, poi nel palazzo del comune; il Caleffo Rosso risulta sempre presente nel capitolo dell'Ospedale: cfr. *Il Caleffo Vecchio* cit., I, pp. X-XIII.

⁶⁹ Una norma statutaria stabilisce che il *liber seu registrum* che entro due mesi si dovrà preparare (il *Liber Censuum*) sia conservato nella chiesa di S. Zenone. Sempre lo stesso *Liber Censuum* è citato in tre successivi inventari dell'Opera di S. Iacopo del 1300, 1328 e 1337: *unum registrum comunis Pistorii in tabulis in quo diverse scripture et instrumenta et iura comunis Pistorii scripta sunt*. In un inventario della stessa opera di S. Iacopo del 1346 troviamo invece citati entrambi i volumi (il *Liber Censuum* e il Nicchio Rosso): cfr. *Il Liber Censum* cit., pp. XIV-XV.

⁷⁰ G. Orlandelli, *Il sindacato del podestà* cit., p. 146.

⁷¹ G. C. Faccio-M. Ranno, *I Biscioni* cit., I, parte prima, p. XIX.

destinato all'uso della cancelleria comunale; della vasta produzione orvietana conosciamo solo la destinazione del codice Savello che doveva essere conservato « nell'archivio e cancelleria »⁷²; quanto a Piacenza, mentre siamo informati che sul finire del secolo XIV il *Registrum Magnum* era depositato nell'archivio comunale, nulla sappiamo del *Parvum* per il quale il Falconi ipotizza con buone ragioni una conservazione presso gli uffici comunali⁷³.

Anche a Genova a una pluralità di esemplari dovevano corrispondere destinazioni diverse. Se Iacopo Doria, *custos pro comuni tam privilegiorum quam etiam registorum et aliarum scripturarum comunis*, appuntò le sue annotazioni non sul codice *Vetustior* ai suoi tempi più completo, ma sulla sua copia (il cosiddetto Settimo), pare probabile che ciò sia dipeso dal fatto che il codice più antico era conservato in cancelleria, quello più recente nell'archivio comunale, affidato alle cure del Doria, e non a causa della sparizione del primo, avvenuta come si è detto nel 1296. Le sue annotazioni infatti, seguendo le convincenti osservazioni dell'Arnaldi, sono databili intorno al 1280⁷⁴; lo stesso Doria, negli annali del 1281, ricorda che ad opera sua fu rintracciato in quell'anno il privilegio di Innocenzo IV in forza del quale la città di Genova non poteva essere sottoposta ad interdetto senza esplicito consenso del papa. Poiché tale documento è presente in entrambi i manoscritti, se ne può arguire che esso sia stato rintracciato durante la redazione dell'indice per materia, premesso dallo stesso archivista al codice del 1267 (il Settimo) e che i due volumi avessero destinazione ed uso diversi.

A parte le rare eccezioni di volumi tutti di copie semplici⁷⁵, la maggior parte delle raccolte tramanda i documenti in forma di originali, copie autentiche e semplici, con rapporti diversi tra gli uni e le altre, ma in genere con una scarsa percentuale di copie semplici.

Per quanto riguarda le caratteristiche della *completio* gli originali

⁷² L. Fumi, *Codice diplomatico* cit., p. XXXV.

⁷³ *Il Registrum Magnum* cit., I, pp. CVIII-CIX.

⁷⁴ G. Arnaldi, *Gli Annali di Iacopo d'Oria, il cronista della Meloria, in Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento* (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIV, 2, 1984), pp. 613-614.

⁷⁵ Sono in copia semplice le raccolte di Asti, Fossano e Ceva.

non si discostano dalla coeva produzione su pergamena se non per essere più frequentemente estratti da notai diversi dai rogatari.

Le forme di autenticazione delle copie si presentano invece molto varie, sia per l'intervento di uno o più notai, sia per i formulari, sia per la presenza o meno di un regolare mandato della pubblica autorità, elementi tutti che tendono a variare non solo a seconda delle diverse esperienze comunali, ma anche nell'ambito degli stessi volumi e talvolta nello stesso periodo di tempo.

Si evidenzia così tutta una gamma di procedure che vanno da quelle più complesse di Viterbo, dove il momento fondamentale del processo di autenticazione è rappresentato dalla lettura del documento *coram iudice, presentibus, legentibus et videntibus viris litteratis*, assai prossima a quella in cui *l'exemplum insinuatum fuit domino* (o *coram domino*) . . . *vicario domini potestatis*, oppure *coram iudice* o *potestate*, che corrisponde ad una forma di notifica o di presentazione della copia alla pubblica autorità, di cui troviamo esempi a Savona⁷⁶ e a Siena⁷⁷, dove l'intervento di altri notai, oltre all'esemplatore, corrisponde forse alla presenza dei *viri litterati* viterbesi, per giungere fino a quelle semplificate al massimo dei documenti savonesi scritti da cancellieri, che in forza della carica ricoperta si limitano alla dichiarazione *Ego . . . notarius et cancellarius communis Saone*, seguita talvolta da *registravi, extraxi o scripsi*⁷⁸.

Così varia da luogo a luogo e in qualche caso da notaio a notaio l'attenzione riservata alla descrizione delle fonti da cui traggono i redattori delle raccolte, soprattutto se si tratta di antigrafii muniti di sigillo: a Genova in particolare la loro descrizione è minuziosa e accurata⁷⁹, come, seppure con minor regolarità, a Firenze, Pistoia, Fabriano (il notaio Riccardello)⁸⁰. Ancora a Genova, quando si tratta di fare copia di una

⁷⁶ *I Registri della Catena* cit., I, pp. XLIV-XLVI.

⁷⁷ *Il Caleffo Vecchio* cit., II, pp. 806-807, 812, 820; III, pp. 1279, 1290, 1374; IV, pp. 1575-1576, 1602, 1607, 1612-1613, 1690, 1731.

⁷⁸ *I Registri della Catena* cit., I, pp. XLVII-XLVIII.

⁷⁹ *Codice Diplomatico della Repubblica di Genova* cit., I, pp. 44, 50, 58, 107, 178, 209, 239, 393, 404.

⁸⁰ Per Firenze cfr. *Il notaio nella civiltà fiorentina. Secoli XIII-XVI*. Mostra

charta partita si segnala addirittura se tale elemento di convalidazione non appare menzionato nella *corroboratio* o, al contrario, se elementi particolarmente significativi, indicati in essa, siano stati trascurati nella copia⁸¹; in molti casi inoltre i notai genovesi si dimostrano guardinghi quando non sia ben chiara la natura dell'antigrafo (*ex quadam scriptura...*), non diversamente dai notai fiorentini e dallo stesso redattore del *liber* modenese, il notaio Degoldeo, che parrebbero sottoscrivere solo quei documenti già regolarmente autenticati in precedenza, che si tratti di originali o di copie autentiche⁸².

nella Biblioteca Mediceo-Laurenziana, Firenze 1 ottobre - 10 novembre 1984, Firenze 1984, p. 71; per Pistoia *Liber Censuum* cit., nn. 369, 379, 380; per Fabriano la tesi di laurea di M. F. Santoni, *Il libro rosso di Fabriano*, Facoltà di Lettere e Filosofia di Roma, 1966-67, presso l'Istituto di Paleografia di Roma, p. 27: *Et ego Riccardellus, auctoritate imperiali notarius, predicta quatuor privilegia inter alia in hoc quaterno per me in predictam formam redacta, videlicet: unum domini Manfredi regis, aliud Percivalli, aliud comitis Gualterii et aliud de Acçi, marchionis Estensis; in quo privilegio domini Manfredi erat bulla pendente cera rubea cum quadam ymagine pendente seu sedente, in privilegio Percivallis erat quedam ymago leonis, in privilegio domini Gualterii erat quedam ymago destructa, in alio vero erat aquila prout inveni in autenticis, ita hoc per ordinem fideliter exemplavi; in quibus bullis erant lictere circumdantes ipsis ymaginibus que legi non possunt...*

⁸¹ Codice diplomatico della Repubblica di Genova cit., II, pp. 17, 131; cfr. anche *L'ibri iurium, Vetustior* cit., c. 75 r. (*Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., I, n. DXIV, che però deriva da altro testimone), nella cui autentica si legge: *et ne aliquis moveretur de subscriptione rubea quam dicit predictus dominus rex factam de propria manu sua eo quod non est sub hoc exemplo, sciat quod eam ideo non hic feci quia non erat sub autentico latino, licet in eo inde mentio fiat, sed erat sub autentico Armenico a quo autenticum latinum fuit translatum pergameno pariter in eodem.*

⁸² Codice diplomatico della Repubblica di Genova cit., I, nn. 73, 74 (*de quadam pergameno mihi dato et consignato a domino Oberto Aurie*: manca la sottoscrizione dell'antigrafo), 145 (*de quadam papiro*); *Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., I, nn. DXXXVIII, DLXXXI, DLXXXII, DLXXXVI, DCIX, DCX (per la sottoscrizione cfr. Archivio di Stato di Genova, *Libri iurium, Duplicatum*, membr. n. LXXXVI – il manoscritto C degli editori dei *Monumenta Historiae Patriae* –, cc. 287 v., 218 v., 281 v., 281 r., 282 r., 288 r., 289 r.): *de quadam foliaco quod dicebatur esse scriptum manu Marchisii...*; *Ibid.*, II, n. LXV (per la sottoscrizione cfr. *Libri iurium, Duplicatum* cit., c. 395 r.): *infrascriptum enim exemplum scriptum erat in quadam papiru sine signo et sine aliqua publicatione et ideo me non subscripsi* (annotazione del notaio Rolandino de Riccardo in calce al documento); *Ibid.*, II, n.

Un particolare scrupolo filologico è avvertibile ad esempio a Perugia, in *Sommissioni* 2, dove talvolta il notaio Andrea, oltre a lavorare sull'esemplare di copia, si serve anche di un esemplare di collazione, probabilmente dell'originale, e dove compare un supervisore che integra qualche testo redatto dallo stesso Andrea, con lezioni desunte da una diversa tradizione⁸³; o a Genova, dove il notaio Rolandino de Riccardo, nella compilazione dei codici A e *Duplicatum*, ricorre spesso direttamente agli originali, pur potendo facilmente attingere a copie degli stessi documenti presenti in raccolte precedenti, e a Città di Castello, dove la maggior parte dei documenti sono tramandati nel Libro Nero II in copia autentica e sottoscritti da un redattore e da un collazionatore⁸⁴.

Frequenti e comuni ad un gran numero di esperienze sono le autentiche riferite a gruppi di documenti, caratteristiche in particolare della duplicazione di volumi più antichi e delle raccolte o di parti di esse, dovute all'opera di pochi notai, in cui i redattori si limitano a porre la sottoscrizione dopo una parte del lavoro effettuato, prima di cedere il posto ad un altro notaio o dopo avere completato uno o più fascicoli – a Perugia nei registri a e b, a Reggio Emilia nel *Liber grossus*, dove tra l'altro i notai indicano gli *incipit* di ogni fascicolo, e in parte nel Libro Rosso di Fabriano – mentre nelle raccolte esemplate da un unico notaio questi ogni tanto (spesso senza un'apparente ragione, forse alla fine di una giornata di lavoro) si ferma ad autenticare una parte della documentazione riprodotta – così si comporta Nicolò di San Lorenzo nel

CLIV (per la sottoscrizione cfr. *Libri iurium*, *Duplicatum* cit., c. 458 r.): *de quadam scriptura scripta in pergameno mihi tradita per dominum Petrum de Hugolinis, tamen non erat signata signo alicuius notarii nec etiam publicata*. Sembra inoltre significativo che i documenti privi di autentica originale, aggiunti da Nicolò di San Lorenzo nelle prime 48 carte di *Vetustior* manchino (tranne poche eccezioni) della sua autentica. Analogamente sembrano procedere i redattori del *liber* di Alba: cfr. E. Milano, *Il Rigestum* cit., n. XVII, p. 53: *... hec omnia antescripta vidi et legi in quodam scripto invento in scrineo comunis cum cartulis et aliis scripturis comunis, et istud ad exemplum illius propria manu scripsi...*; *Ibid.*, n. LXXXIII, p. 163: *... scriptum unum predictum vidi et legi in quo nomina predictorum hominum erant scripti (sic) et in isto auptentico propria manu ad exemplum illius scripsi...* Per Firenze cfr. *Documenti dell'antica costituzione* cit., p. X.

⁸³ A. Bartoli Langeli, *Codice diplomatico* cit., pp. LI, CVI.

⁸⁴ *Ibid.*, p. LXVI.

codice *Vetustior* di Genova, mentre i compilatori del Settimo, che da questo deriva, pongono le loro autentiche in coincidenza con quelle del predecessore – o addirittura si limita ad un'unica autentica valida per tutto il volume nel *Registrum Novum* di Bologna e nel Libro Rosso di Camerino.

Al di là di questa varietà di forme di autenticazione, si avanza l'ipotesi che, almeno in alcune esperienze comunali, il *liber* rappresenti di per sé, nella sua globalità, un *autenticum*. Ne ho già parlato in altra sede, almeno per quanto riguarda Ceva, Genova, Savona e Siena⁸⁵; mi limiterò quindi all'essenziale. I prologhi ai volumi di queste città (per Siena anche gli Statuti) fanno esplicito riferimento al valore pari all'originale che deve attribuirsi a tutto ciò che nel *liber* è contenuto, anzi al *liber* stesso, affiancandogli l'attributo di *autenticus*. Ciò è confermato – almeno per Savona – dall'estrazione di copie autentiche da copie semplici contenute nel Primo Registro della Catena, in una delle quali il notaio dichiara di averla estratta *de originali registro privilegiorum* e di averla collazionata *cum originali predicto*. Analogamente per Genova pare significativo che nelle copie estratte dai diversi volumi si denunci solamente la derivazione *ex registro comunis Ianue*, senza che si dichiari esattamente da quale, e, più ancora, che ben presto vengano omessi sia l'autentica precedente, sia lo stesso nome del notaio redattore del volume, bastando evidentemente la sola presenza del documento nel *liber* a garantirgli piena credibilità⁸⁶.

⁸⁵ *I Registri della Catena* cit., I, pp. XXXVII-XLII.

⁸⁶ L'esame della serie «Privilegi, concessioni e trattati» cit., nn. 2720-2729, ha consentito di rintracciare alcune copie autentiche particolarmente significative estratte dai *libri iurium*: n. 2724/5, 9 (cfr. P. Lisciandrelli, *Trattati e negoziazioni politiche* cit., nn. 323, 324, 326-328), copie autentiche di documenti relativi ai rapporti tra Genova e Pisa redatte il 3 marzo 1276 da Giovanni *de Castro*, che, omettendo le autentiche, presenti sia in A che in *Duplicatum*, dichiara semplicemente di averle tratte *de autentico libri seu registri convencionum comunis Ianue*. Altro caso di rilievo, che connetterebbe, come già ipotizzato per Savona (*I Registri della Catena* cit., I, pp. XXXVII-XLII), l'autenticità dei *libri iurium* nel loro insieme alla redazione ad opera di notai o cancellieri espressamente incaricati dal comune: n. 2724/39 (P. Lisciandrelli, *Trattati e negoziazioni politiche* cit., n. 355), copia autentica del secolo XIV da altra copia autentica redatta su mandato del 1267, priva delle sottoscrizioni precedenti, che fa riferimento al *registro comunis Ianue ubi conven-*

Per Corneto questo concetto di autenticità globale da attribuirsi alla *Margarita* emergerebbe dalla sottoscrizione di un documento scritto in presenti *Margarita autentico registro* e dal *Registrum cleri Cornetani*, dove essa viene definita *Liber et originalis communis Corneti*⁸⁷, non diversamente da Venezia dove una copia del 21 febbraio 1383 è tratta da un antigrafo *quod reperitur in archivio publico, scilicet cancellaria communis Venetiarum in quodam libro autentico et antiquo...*⁸⁸. Ma solo uno spoglio completo delle pergamene comunali, come è stato fatto per Genova e per Savona, consentirà di estendere eventualmente queste conclusioni anche ad altre località.

tiones, privilegia et instrumenta pertinentia comuni Ianue scripta sunt per manum publicam, concetto che si mantiene inalterato anche nei secoli seguenti: nn. 2727/11, 69 (P. Lisciandrelli, *Trattati e negoziazioni politiche* cit., nn. 511, 600) copia autentica del 1534 tratta *ex volumine publico et autentico scripturarum ac privilegiorum excelsi comunis Ianue*; n. 2727/10 (P. Lisciandrelli, *Trattati e negoziazioni politiche* cit., n. 510), altra copia autentica del 1595 tratta *ex libro privilegiorum et iurium Reipublice Genuensis esistenti in publico archivio ipsius Reipublice, in quo conservantur publice et authentice scripture sub clavibus et custodia mei cancellarii*. Altre copie significative sono presenti negli stessi *libri iurium*: *Liber iurium Reipublice Genuensis* cit., I, n. XXVII (per la sottoscrizione cfr. *Libri iurium, Vetustior* cit., c. 23 r.), ove Nicolò di San Lorenzo autentica un gruppo di documenti dichiarando di averli derivati *ex autentico scripto manu Guillelmi de Columba notarii... et omnibus sicut inveni in registro comunis*; *Ibid.*, I, n. DCXXXIX (per la sottoscrizione cfr. *Libri iurium, Vetustior* cit., c. 76 v.): lo stesso notaio estrae *ab illo quod scriptum est in registro comunis*; *Ibid.*, I, n. DCCCXVI (per la sottoscrizione cfr. *Libri iurium, Duplicatum* cit., c. 6 v.), dove Rolandino de Riccardo dichiara: *suprascripta instrumenta, laudes et omnia que superius continentur extraxi et exemplavi ex registris comunis Ianue scriptis per manus diversorum notariorum*; cfr. anche *Libri iurium, Duplicatum* cit., c. 74 r.: lo stesso Rolandino deriva *de autentico libro conventionum comunis Ianue*, mentre altrove parla genericamente di derivazione *ex registro veteri comunis Ianue* o *ex autentico registro comunis Ianue* (su questo argomento v. anche nota 108). Il particolare valore giuridico attribuito alle copie nei *libri iurium* è ribadito ad Asti: *Dominus... potestas Astensis... precepit mihi... omnia privilegia et instrumenta comunis Astensis et eciam ea que sunt in libro sive secretario comunis Astensis autenticarem et in formam publicam redigerem ut vim et robur et efficaciam plenius obtineant firmitatem, videlicet tantam quantam habent prima et principalia et ea que in ipso libro sunt contenta* (cfr. *Codex Astensis* cit., I, p. 10).

⁸⁷ La «Margarita Cornetana» cit., pp. 27, 31.

⁸⁸ G. Monticolo, *I manoscritti e le fonti* cit., p. 209.

Considerate l'area di diffusione dei *libri iurium* e le procedure seguite nella loro realizzazione, rimane ancora da esaminare quando nelle diverse aree geografiche si è diffuso quest'uso e quali motivazioni ne stanno all'origine.

Le più antiche raccolte pervenuteci sono il *Registrum Magnum* di Piacenza, il cui inizio, secondo il Falconi, è da collocarsi negli anni 1184-1198⁸⁹; il codice A e il registro *Iesus* di Cremona, dell'ultimo quarto del secolo XII, sempre stando al Falconi⁹⁰, che porrebbero l'area padano-veneta in posizione di avanguardia, unitamente a Venezia⁹¹, in tale esperienza.

Nella prima metà del secolo successivo queste raccolte comunali si diffondono a macchia d'olio ancora in Emilia Romagna: a Modena (1218-1219), Rimini (1230 circa) e Bologna (terzo decennio del secolo); in Piemonte: ad Alessandria e Tortona, dove si ha un probabile avvio rispettivamente nel 1205 e nel 1211, ad Alba nel 1215, a Vercelli con i *Pacta et Conventiones* intorno al 1224, a Ivrea nel 1225; in Liguria: a Savona (poco prima del 1221) e a Noli (il frammento scritto dal notaio Secondo risale al 1217) e in Toscana: a Siena (il Caleffo Vecchio del 1203) e a Firenze, dove il più antico volume dei Capitoli risale al 1216. Tale prassi sembra invece consolidarsi nelle Marche, in Umbria e nel Lazio solo dopo la metà del XIII secolo, a parte i primi sporadici approcci a Osimo (il Libro Rosso I è del 1208, il secondo probabilmente del 1225), Assisi (nel 1209), Città di Castello (nel 1223), Orvieto (il codice è del 1239), a Perugia (*Sommissioni 3* è iniziato dopo il 1° maggio 1236), come pure alla seconda metà del secolo appartengono le raccolte lombarde, nonostante la precocità delle compilazioni cremonesi.

Ma nella ricerca delle più profonde radici di questa esperienza comunale non si può non tener conto anche di quei volumi dispersi, integralmente o parzialmente confluiti in raccolte più recenti, di cui trovia-

⁸⁹ Il *Registrum Magnum* cit., p. XCII.

⁹⁰ E. Falconi, « *Libri iurium* » a Parma e Cremona: ipotesi metodologiche, in « Archivio Storico Lombardo », CXII (1986), pp. 460-461.

⁹¹ Contrariamente alle ipotesi più accreditate (per le quali cfr. G. Monticolo, *I manoscritti e le fonti* cit., pp. 203-209), Marco Pozza, che ne sta curando l'edizione, anticipa giustamente l'inizio della redazione del *Liber pactorum I* agli anni 1197-1198.

mo anche solo traccia in registri superstiti o di cui abbiamo notizia da fonti di altro tipo. In alcuni casi si tratta di compilazioni più antiche, ma che non spostano di molto i termini della questione. A Perugia, ad esempio, i perduti antigrafici dei volumi delle *Sommissioni*, i registri a e b, precedono forse solo di pochi mesi il primo la redazione di *Sommissioni 3* e di meno di un trentennio entrambi le altre⁹². Anche il Registro Grosso non è la più antica raccolta bolognese, esistendo già nel 1214 un *liber communis* dal quale attinge il Grosso, la cui redazione è tuttavia posteriore solo di una decina d'anni, anche se l'inizio della raccolta più antica potrebbe forse essere anticipato⁹³.

In altre situazioni è possibile risalire indietro di tempi anche considerevoli: ad esempio il codice astigiano pervenutoci risale alla metà del XIV secolo, ma deriva da uno sicuramente terminato nel 1292, quando venne emesso il mandato di eseguirne una copia: il codice Alfieri, del quale rimane solo un frammento di 21 carte⁹⁴; il *Liber Grossus* di Reggio Emilia, iniziato negli anni 1269-1270, è in parte copia di un altro del 1228, il cui mandato di redazione figura all'inizio del registro più recente⁹⁵; a Mondovì il *Liber instrumentorum* del 1351 è copia di un altro risalente al 1291⁹⁶. Per Lucca, i cui Capitoli hanno inizio alla fine

⁹² A. Bartoli Langeli, *Codice diplomatico* cit., pp. XCV, CIII, CVIII-CIX.

⁹³ Nel 1214 il notaio Martino de Urbino trascrive, *mandato domini Rodulfi Guidonis Bergognonis comitis potestatis Bononie et domini Musarelli et domini Yvani, procuratorum communis Bononie* (nel secondo semestre 1214), in un *liber comunis*, dal quale poi passano nel Registro Grosso (c. 23), due atti rogati da Guido, *tabellio regis*, il 28 e 29 maggio 1165. Ma si può forse identificare con lo stesso *liber comunis* quel *liber* nel quale il notaio Guido Faffi, su mandato del podestà Guglielmo da Pusterla, che ricopre tale carica nel 1204, riporta una sentenza del 1203, poi ritrascritta nel Registro Grosso (c. 103): cfr. G. Tamba, *Note per una diplomatica del Registro Grosso, il primo liber iurium bolognese*, in *Studi in onore di Giovanni Cas-sandro*, in corso di pubblicazione; ringrazio l'Autore per avermi messo a disposizione il dattiloscritto. Sull'argomento cfr. anche A. Hessel, *Il più antico « chartularium » del comune di Bologna*, in « L'Archiginnasio », II (1907), pp. 110-111.

⁹⁴ *Codex Astensis* cit., p. 8; cfr. anche E. Milano, *Il « Rigestum comunis Al-be »* cit., pp. X-XI, G. Assandria, *Il Libro Verde della Chiesa d'Asti*, in *Biblioteca della Società Storica Subalpina*, XXV, Pinerolo 1904, p. XII; F. Gabotto-F. Gua-sco di Bisio, *Il Libro rosso del comune di Chieri* cit., p. 21, doc. n. XV.

⁹⁵ F. S. Gatta, *Liber Grossus* cit., I, p. 1.

⁹⁶ G. Barelli, *Il « Liber instrumentorum »* cit., pp. VI-VII.

del secolo XIII, si hanno notizie di un registro precedente, ma difficilmente collocabile nel tempo: i Capitoli superstiti contengono infatti copie di documenti molto antichi (1084-1105, 1155, 1166) che si trovavano in *Registro Lucani comunis quod erat in camera comunis* ed esemplato da un notaio che si denomina *librorum et registri Lucani comunis pro Lucano comune custos*. Sempre ad un antico *registrum civitatis* o *comunis Lucensis* accennano gli annali del Fiadoni, databili tra la fine del Duecento e gli inizi del Trecento, e gli statuti del 1308, tutte fonti troppo tarde per permettere di stabilire un sia pur approssimato periodo di redazione della raccolta ricordata⁹⁷. Per Piacenza non trova riscontro in altre fonti la notizia riferita dalla cronaca del Musso, ma assente in quella più antica del Codagnello, che nel 1164 il podestà imperiale Arnaldo Barbavara, al momento della partenza dalla città, avrebbe portato via con sé il *registrum comunis . . . cum multis privilegiis*⁹⁸.

Il caso più clamoroso è comunque sicuramente quello genovese⁹⁹: la più antica raccolta esistente è il codice *Vetustior*, nel quale il notaio Nicolò di San Lorenzo nel 1253 inglobò anche la copia di un più antico

⁹⁷ *Inventario del R. Archivio di Stato di Lucca, I. Archivio diplomatico. Carte del comune di Lucca*, parte I, in *Documenti degli Archivi Toscani*, Lucca 1872, pp. 50-51. Ad una raccolta più antica, ma allo stato attuale delle ricerche non databile, rimandano anche alcune sottoscrizioni del *Liber privilegiorum comunis Mantue* cit., pp. 146, 313, 314, 318.

⁹⁸ P. Racine, *Il Registrum Magnum specchio della società comunale*, in *Il Registrum Magnum* cit., p. XV.

⁹⁹ Sulla raccolta genovese e sulle sue vicende v. H. Sieveking, *Sopra i Libri iurium di Genova*, in «Giornale storico e letterario della Liguria», VIII (1907), pp. 414-438; *La Società Ligure di Storia Patria dal 1917 al 1929*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», LVII (1930), pp. 239-270 (relazioni di C. Imperiale di Sant'Angelo e M. Brunetti); C. Imperiale di Sant'Angelo, *Il codice diplomatico della Repubblica di Genova*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo», L (1935), pp. 1-34; N. Calvini, *Per la storia dei Libri iurium*, in «Bollettino Ligustico», IX (1957), pp. 29-34. Per le vicende del trasferimento a Parigi e della restituzione cfr. V. Vitale, *Intorno ai «Libri iurium»*, in «Giornale storico e letterario della Liguria», n.s., III (1927), pp. 135-144; Id., *Il valore di un ricupero*, in «Genova» Rivista del Comune, 1953, n. 1, pp. 25-28; G. Costamagna, *Il ritorno dei codici parigini. 1. La spedizione dei documenti a Parigi*, in «Bollettino Ligustico», V (1953), pp. 3-7; N. Calvini, *Il ritorno dei codici parigini. 2. Del presunto smarrimento dei Libri Jurium et de quibusdam aliis*, *Ibid.*, pp. 108-110.

liber, quello iniziato nel 1229 su iniziativa del podestà Iacopo de Balduino (o Baldovini), insigne giurista bolognese, integrando la documentazione in esso contenuta e limitata agli "affari esteri"¹⁰⁰ del comune genovese, con documenti di "politica interna" di maggior spessore politico¹⁰¹.

Dal *Vetustior*, aggiornato con apporti di altri notai fino al 1295, deriva il volume Settimo, del 1267, così denominato dal posto che occupa nella serie dei 9 volumi (oltre a tre duplicati) in cui si articola la raccolta genovese che giunge, come altre seppur limitate esperienze, fino ad epoca moderna¹⁰². Da quest'ultimo manoscritto discende il codice chiamato A dagli editori dei *Monumenta Historiae Patriae*, eseguito dal notaio Rolandino de Riccardo su mandato del 1301, *scriptum et exemplatum de verbo ad verbum ad exemplum primi registri*¹⁰³. Questo primo registro non è però il *Vetustior*, nel quale è invece da riconoscere, come abbiamo già detto, il volume disperso durante i tumulti del 1296¹⁰⁴, ma appunto il Settimo¹⁰⁵. Ancora da quest'ultimo derive-

¹⁰⁰ *Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., I, n. DCLXXXI.

¹⁰¹ *Ibid.*, I, n. DCCCLIV. L'opera del notaio Nicolò di San Lorenzo si arresta alla c. 236.

¹⁰² Il Settimo, eseguito per disposizione del podestà Guidotto *de Rodobio*, dai notai *Guibertus de Nervio* e Guglielmo di San Giorgio, copia della parte redatta da Nicolò di San Lorenzo in *Vetustior* e degli apporti anteriori al 1267, contiene altri dieci documenti aggiunti in epoca posteriore a tale anno. Sull'intera serie dei *Libri iurium* genovesi, oggi all'Archivio di Stato di Genova, v. nota 99.

¹⁰³ Biblioteca Universitaria di Genova, ms. B.IX.2: *Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., pp. XIV-XV.

¹⁰⁴ V. sopra p. 181.

¹⁰⁵ La derivazione dal Settimo è dimostrata sia dall'esclusione in A di tutto il materiale aggiunto nel *Vetustior* dopo il 1267, anno di redazione del Settimo, sia dalla successione dei documenti, identica nei due manoscritti più recenti, ma alterata nel Settimo, e quindi anche in A, rispetto al *Vetustior* dall'errata collocazione di un fascicolo in sede di legatura (l'attuale fascicolo XXXII del Settimo dovrebbe essere il XXXV), sia per la diversa tradizione di alcuni documenti (*Liber iurium Reipublicae Genuensis*, I, nn. — in ordine di collocazione nel *Vetustior* — DCCLXXXIV, DCCCLXXII, DXIII, DCCCCLXXXVI, DCCCLXXXIV, DCCCCLXXXI, DCCCCLXXXII, DCCCCLXXXVIII, DCCCCLXVIII-DCCCCLXXI, DCCCCLXXIII, DCCCCLXXXVIII, DCCCCLXXIX, DCXV, DCCCL, DLXXV, DCCCXI, DCCCCLXXXVI; II, nn. XXIII, XXVI, LXI; I, nn. DCCCCLXIII, DCCCCLXII,

rebbe infine il *Duplicatum* (il manoscritto C dell'edizione torinese), redatto, sempre su mandato del 1301, dallo stesso Rolandino, nel quale i documenti vennero suddivisi per materia, dietro suggestione dei criteri espressi da Iacopo Doria nell'indice da lui approntato per il Settimo¹⁰⁶.

Sfortunatamente gli editori (e non solo quelli dei *libri iurium* genovesi) hanno troppo spesso trascurato le formule di autenticazione, privandoci così di una fonte indispensabile di indagine storico-diplomatica, mentre in particolare quelle del *Duplicatum* si stanno rivelando fondamentali per la tradizione della raccolta genovese.

In quest'ultimo manoscritto il notaio Rolandino de Riccardo aggiunge molti documenti derivandoli da originali, copie autentiche, cartulari notarili, come aveva già fatto nella seconda parte del codice A, e da registri nei quali sono facilmente identificabili quelli già noti (la raccolta del 1229 e il Settimo), ma trae anche da altri volumi che sicuramente non si possono confondere con quelli pervenutici, ma che non è facile distinguere gli uni dagli altri identificati come sono da Rolandino soltanto attraverso generici riferimenti all'*antiquo* o *veteri* o *autentico registro* e ai nomi dei notai che alla primitiva redazione avevano partecipato¹⁰⁷. Ma le costanti annotazioni in merito ad un registro antico scritto da Guglielmo de Columba, Guglielmo Caligepalio, Bertoloto Alberti e Bonvassallo Caligepalio¹⁰⁸, tutti attivi nell'ordine tra la metà

DCCCCLXIV), redatti nel *Vetustior* dopo il 1267 e inseriti da Rolandino de Riccardo tra altri da lui stesso aggiunti nella seconda parte di A: *Infrascripta conventiones, privilegia, laudes, instrumenta et multa diversorum negotiorum instrumenta generum acta fecit addi et poni in registro nobilis vir Porchetus Salvaigus quondam Guillelmi* (sui compiti affidatigli dal Consiglio del comune v. *Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., I, p. XV) *per Rollandinum de Richardo notarium, que quidem non erant in registro, sed ipsas invenit in sacrestia communis et in aliis diversis locis ac etiam in cartulariis plurium notariorum civitatis Ianue*: Codice A cit., c. 293 r.

¹⁰⁶ Per l'indice di Iacopo Doria cfr. C. Imperiale di Sant'Angelo, *Il codice diplomatico* cit., pp. 17-27.

¹⁰⁷ Cfr. ad esempio *Libri iurium, Duplicatum* cit., cc. 6 v., 41 v., 48 r., 58 v., 60 v., 65 r., 232 v. etc.

¹⁰⁸ *Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., I, nn. CLVI, CLVII (*Libri iurium, Duplicatum* cit., c. 258 r.: *de quadam scriptura in registro comunis Ianue ma-*

del secolo XII e i primi decenni del XIII, ci riportano indietro nel tempo, permettendoci di disegnare i contorni di un manoscritto a cui si diede sicuramente il via intorno alla metà del XII secolo e che fu continuato almeno fino ai primi decenni del successivo, quasi a ridosso della nuova iniziativa del 1229, quella che finora appariva la più antica.

A dimostrare l'esistenza di una simile raccolta già nel XII secolo concorrono d'altra parte anche i frequenti richiami a un *registrum comunis* presenti sia negli scritti di Caffaro sia in quelli dei suoi più immediati successori¹⁰⁹ e se, per quanto riguarda gli Annali, potrebbe sorgere il dubbio che si tratti di interpolazioni posteriori, un'ulteriore con-

nu Guillelmi de Columba), CLXVIII, CLX (*Libri iurium, Duplicatum* cit., c. 317 r.: *hec exempla scripta manu Guillelmi de Columba... de registro antiquo*), documenti presenti anche in una pergamena del secolo XII-XIII (Archivio di Stato di Genova, Archivio Segreto, n. 2720/23-25, 28-30: P. Lisciandrelli, *Trattati e negoziazioni politiche* cit., nn. 32-34, 38-40, 42) insieme ad altri documenti (*Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., nn. CXLII, CXLIV, CXLI) esemplati *de registro comunis Ianue in quo prescripta iuramenta, conventiones, venditiones et pacta conscripta sunt per manum Guillelmi de Columba, o ... sicut in eodem registro per manum eiusdem Willelmi notarii publici reperitur conscriptum. Ibid.*, nn. CCCXVIII, CCCXIX (*Libri iurium, Duplicatum* cit., c. 42 r.: *de registro autentico scripto manu Guillelmi Caligepalii*), CCCCXIV (*Libri iurium, Duplicatum* cit., c. 240 r.: *de quadam scriptura seu originali instrumento manu Bertoloti Alberti scripto in registro comunis Ianue*), CCCCXIV nota (*Libri iurium, Duplicatum* cit., c. 240 r.: *de quadam scriptura in registro comunis Ianue manu Bonivassalli Caligepalii scripta*) etc.

A registri precedenti rimanda anche Nicolò di San Lorenzo in *Vetustior*: a c. 45 v. (*Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., I, n. CCCCLXVIII), riporta un'autentica precedente di Bertoloto Alberti che recita: *cum sententia ipsa scripta esset per manum ... precepto suprascripti Iacobi <de Vistarino, mandato dell'8 maggio 1204> in registro scripsi*; a c. 48 r. si rifà *ab exemplari in registro comunis scripto manu Bonivassalli Caligepalii*; a c. 23 r. autentica un documento, privo di sottoscrizione precedente, *ex autentico scripto manu Guillelmi de Columba... et omnibus sicut inveni in registro comunis*. Ancora all'antico registro ci richiama *Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., I, n. CCCXIX, estratto nel *Duplicatum* (c. 42 r.) *de registro autentico scripto manu Willelmi Caligepalii*, mentre in *Vetustior* fa parte di un gruppo di documenti così autenticati da Nicolò a c. 41 v.: *... omnes laudes, conventiones et instrumenta per manus Guillelmi notarii ut supra continetur scripta atque composita...*

¹⁰⁹ Cfr. *Annali genovesi* cit., I, pp. 46, 48, 74, 121, 128, 166, 205, 229; II, p. 132; IV (ma siamo già nel secolo XIII inoltrato) pp. 5, 10.

ferma dell'esistenza di un manoscritto del XII secolo ci è fornita da espliciti riferimenti presenti in documenti coevi¹¹⁰. Ma accanto a questo se ne possono isolare altri: non si può infatti riconoscere in esso un altro *registrum vetus* documentato da Rolandino de Riccardo, perché in questo il notaio Lantelmo, continuatore, negli anni 1233-35, della raccolta del 1229 (sempre che si tratti della stessa e non di un nuovo *liber*¹¹¹), aveva trascritto, sempre in base alla testimonianza dello stesso Rolandino, documenti estratti dal *vetus* del secolo precedente¹¹²; il registro più recente potrebbe essere stato continuato nel tempo fino a comprendervi quei documenti che Nicolò di San Lorenzo riproduce anche in *Vetustior* e che, come denuncia nella sottoscrizione, falsamente interpretata come autentica conclusiva dell'intero volume dall'Imperiale, *per manum meam in alio registro comunis scripta sunt*¹¹³.

¹¹⁰ *Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., I, nn. CXIX, CXLIX, CLXXXIX, CXCII, CCCXXIX, CCCCLVI (quest'ultimo del 1202). Se l'ipotesi, remota peraltro, d'interpolazione (si tratta di documenti pervenutici tutti solo attraverso la redazione nei *libri iurium*) potrebbe valere anche per essi, bastino ad escluderla *Ibid.*, I, nn. CCXL, del 1162 (...*laudantes ut firmum esset et stabile et ita in registro inscriberetur*), CCLXI, del 1168 (*quod ideo factum est quoniam per emendatores brevium qui pro comuni totius civitatis electi fuerant et consuetudinem civitatis reformaverant, iuramento coacti fuerunt - i consoli - secundum modum et tenorem superius diffinire, laudare et in registro hoc facere scribere et testari*), DLXXII, del 1222 (*hec omnia predicta scribantur in statuto sive registro comunis Ianue*); DCXVII, del 1225 (...*laudem inde fieri et in registro comunis Ianue poni et scribi iussit*). Cfr. anche l'annotazione coeva a due pergamene del 1197 e del 1198 in Archivio di Stato di Genova, Archivio Segreto, n. 2721/48, 50 (*Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., I, nn. CCCCXII, CCCCXVI): in entrambe una stessa mano ha scritto in calce: *exemplatum est in registro*; e anche quanto detto all'inizio della nota 108.

¹¹¹ È questo un tema al quale cercherò di dare risposta in un altro lavoro specificatamente dedicato ai *libri iurium* genovesi.

¹¹² Cfr. *Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., I, nn. CCCCXIV e nota (per le sottoscrizioni cfr. *Libri iurium, Duplicatum* cit., c. 240 r. e v., dove Rolandino de Riccardo deriva *ex veteri registro, scripto manu Lantelmi*, il quale a sua volta nell'autentica denuncia in entrambi i casi la dipendenza *de quadam scriptura in registro comunis Ianue manu ora Bertoloti Alberti ora Bonivassalli Caligepalii*).

¹¹³ C. Imperiale di Sant'Angelo, *Il codice diplomatico* cit., pp. 14-15.

Che Lantelmo e successivamente Nicolò di San Lorenzo abbiano lavorato sullo stesso o su due distinti volumi sta di fatto che oltre alla raccolta più antica ne esistevano sicuramente altre due. Infatti, in una annotazione posta in calce alla carta 116 del Settimo, Iacopo Doria, a proposito di alcuni documenti relativi ai giudici cagliaritari della seconda metà del XIII secolo, assenti nello stesso codice (e quindi anche nell'antigrafo, cioè il *Vetustior*), ricorda che essi erano conservati in *armario de Sardinea* (gli originali ovviamente) *et in alio registro. Item sunt in registro parvo*¹¹⁴. Non essendo questi documenti contenuti nei manoscritti più antichi, ma solo nelle due redazioni di Rolandino de Riccardo¹¹⁵, e quindi nemmeno nella raccolta del 1229 dalla quale tutti derivano, è provata l'esistenza di altri due volumi, uno dei quali, forse il *parvum*, tale probabilmente per il formato e non per lo spessore, ammontando esso – sempre stando ad altre annotazioni dello stesso Doria – ad almeno 605 carte¹¹⁶, potrebbe rappresentare la continuazione

¹¹⁴ *Libri iurium*, Settimo cit., c. 116: *Nota quod plura scripta sunt de iudicibus Kalaritanis que non inveniuntur in hoc libro set sunt in armario de Sardinea et in alio registro. Item sunt in registro parvo in DLXXVII^a, DLXXVIII^a...*

¹¹⁵ I documenti a cui allude Iacopo Doria dovrebbero essere quelli corrispondenti a *Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., II, n. XIV; I, nn. DCCCLXXXII, DCCCLXXXIII, DCCCLXXXV, DCCCXCII, DCCCLXXXVI, DCCCXCIII, DCCCLIX, DCCCLXXXIV, DCCCLXXXIX, DCCCCII, che si trovano in quest'ordine in A a c. 341 e sgg., in *Duplicatum* a c. 108 e sgg. Il n. DCCCLXXXIII in entrambi i manoscritti è estratto da Rolandino *ab autentico registro comunis Ianue exemplato et scripto manu Guillelmi Mafoni a privilegio eius manu scripto*.

¹¹⁶ *Libri iurium*, Settimo cit., c. 277: *Hic debet poni quod est in registro parvo in DLXXXV et in cartis VIII sequentibus, scilicet de sentenciis datis super hec per comune Florentie et in DLXXXXVIII et DLXXXXVIII et in DC, DCI, DCII, DCIII, DCIII, DCV*. I documenti richiamati da Iacopo Doria dovrebbero corrispondere a *Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., I, nn. DCCCLVI, DCCCLV, DCCCLVIII, DCCCLVII, DCCCLXI, DCCCLXXVIII, DCCCLXVII, DCCCLXVI, DCCCLXXX, DCCCLXXXVII, DCCCLXXXVIII, DCCCXCI, DCCCXC, DCCCXCIX, trascritti da Nicolò di San Lorenzo (i primi sei) su mandati del 17 gennaio e 29 marzo 1255, da Vivaldo *de Suxilia* (altri tre) con mandati del 17 e 18 gennaio 1255, da Giovanni *de Prementorio* (gli ultimi quattro) su mandato del 20 novembre 1256 (i primi tre dal suo cartulare, l'ultimo dall'originale del notaio pisano). In *Duplicatum* (c. 115 e sgg.) Rolandino de Riccardo ne denuncia l'estrazione *de registro veteri comunis Ianue scripto per manus diversorum notariorum*, mentre in A (c. 325 e sgg.) *de registro parvo* o *de autentico registro* i primi nove, dei re-

di quello stesso sul quale operarono Lantelmo e Nicolò di San Lorenzo, sempre ammesso che di uno unico si tratti.

In conclusione: è sicuramente attestata l'esistenza della raccolta più antica e di quella del 1229, quella avviata da Iacopo de Balduino, la cui opera viene così ridimensionata: più che ispirare l'iniziativa, egli l'avrebbe fatta proseguire o meglio riorganizzare, in coincidenza con la sua attività legislativa¹¹⁷; mentre accanto ad esse è documentata la presenza di altri volumi, da un minimo di due ad un massimo di quattro, che attestano, insieme ad altri, un'opera di raccolta del materiale documentario di interesse comunale molto vasta e complessa e portata avanti con assiduità nel corso del tempo.

Resterebbe da chiederci se in quei registri antichi, o almeno in alcuni di essi, non siano da identificarsi quei manoscritti ufficiali (*consulatus / potestarie / iteragentium*)¹¹⁸ che si configurerebbero, stando al Costamagna, come veri e propri esemplari di *acta*¹¹⁹, ma ogni dubbio in proposito cade di fronte alla precisa terminologia dei *libri iurium*

stanti i primi quattro dagli originali scritti in una sola pergamena, l'ultimo dall'originale del notaio pisano.

¹¹⁷ Sul Baldovini e in particolare sulla sua opera legislativa durante la podesteria genovese v. la voce di R. Abbondanza, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, V, Roma 1963, pp. 521-525; V. Piergiovanni, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980, pp. 17-26; Id., *Lezioni di storia giuridica genovese. Il Medioevo*, Genova 1983, pp. 27-38 e bibliografia ivi citata.

¹¹⁸ *Liber iurium Reipublicae Genuensis* cit., I, nn. CCXXXIV, CCCCLV, CCCCLIX, CCCCLXV, CCCCLXX, CCCCLXXII, CCCCLXXIII, CCCCLXXXIII, CCCCLXXXVIII, CCCXCIV, CCCXCVII, DXVII, DXXV, DLXXVII, DXCV, DCXCII, DCCCL; II, n. XIX. Cfr. anche in *Codice diplomatico della Repubblica di Genova* cit., II, n. 45, l'annotazione di Iacopo Doria: *set de predictis non inveni aliquam scripturam autenticam, unde inquiratur in actis scribarum qui erant tempore illius consulatus ... et debent esse in cartulariis de iteragentium qui sunt penes duos de racione e Annali genovesi* cit., II, p. 132: *secundum tenorem scripture facte in registro et cartulario maris*.

¹¹⁹ C. Costamagna, *Note di diplomatica comunale. Il "signum communis" e il "signum populi" a Genova nei secoli XII e XIII*, in *Miscellanea di storia ligure in onore di Giorgio Falco*, Milano 1962, p. 113 (anche in G. Costamagna, *Studi di paleografia e diplomatica*, Roma 1972, p. 345); D. Puncuh, *Note di diplomatica giudiziaria savonese*, in « *Atti della Società Ligure di Storia Patria* », n.s., V (1964), p. 9.

che li richiamano sempre, anche attraverso l'indicazione degli anni, come *cartulari* di ben definiti consolati o podestarie, non assimilabili terminologicamente a quelli notarili, designati invece attraverso il nome del rogatario ¹²⁰.

Lo spazio riservato al caso genovese non è casuale o dipendente, come potrebbe apparire a prima vista, da una forma di campanilismo o da una migliore conoscenza della situazione locale; esso assume invece un valore emblematico nell'ambito dell'origine e della fortuna dei *libri iurium*.

La sua precocità (e non c'era da dubitarne se già nel 1143 la Chiesa genovese produceva il primo registro della Curia ¹²¹) discende direttamente dall'organizzazione, anch'essa precoce, di un sistema di cancelleria che Caffaro, ben conscio dell'importanza dell'evento *pro utilitate rei publice*, colloca nel 1122 ¹²²; come non può non risentire della sistemazione giuridica che attraverso i due brevi, dei consoli del 1143 e della Compagna del 1157, veniva connotando la nuova realtà comunale ¹²³. Ma su tutto potrebbe risultare preponderante, come è già stato ipotizzato per l'opera di Caffaro ¹²⁴, la presenza inquietante del primo imperatore svevo, che sarebbe all'origine dei più antichi *libri iurium*, risultato, anch'essi, del processo di formazione della coscienza cittadina e comunale, finalizzati a produrre quei titoli di una *longa consuetudo libertatis* e di autonomia, sia pur limitata agli *usus* e alle *consuetudines*, acquisiti dagli imperatori o dalla feudalità, che costituivano, agli occhi

¹²⁰ Fa eccezione il solo caso di un documento del 22 ottobre 1268 (assente però da tutte le redazioni dei *Libri iurium*), in copia autentica del 31 ottobre 1270 (Archivio di Stato di Genova, Archivio Segreto, n. 2724/46; v. regesto in P. Liscian-drelli, *Trattati e negoziazioni politiche* cit., n. 362) estratta *de cartulario in quo scripta sunt instrumenta comunis Ianue*.

¹²¹ Cfr. A. Rovere, *Libri "iurium* cit., p. 114.

¹²² *Annali genovesi* cit., I, p. 18.

¹²³ Sulla storia istituzionale genovese v. V. Piergiovanni, *Gli statuti* cit., e Id., *Lezioni di storia giuridica* cit.

¹²⁴ D. Puncuh, *Caffaro di Rustico*, in *Dizionario critico della letteratura italiana*, I, Torino 1974, p. 446; Id., *Caffaro e le cronache cittadine: per una rilettura degli Annali*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXII (1982), p. 67 e sgg.

dei loro ideatori « la prima legittimazione dell'autonomia cittadina »¹²⁵. Non è un caso quindi se il Registro Grosso di Bologna si apre col diploma di Enrico V del 1116 (il che indurrebbe a spostare indietro nel tempo il suo probabile antigrafo), che Genova e Savona diano inizio alle loro raccolte ufficiali coi diplomi di Berengario (958) la prima, di Ottone III (998) la seconda, che i registri di Reggio Emilia e di Lodi collochino in prima posizione, quello di Modena in seconda, ma dietro un diploma di Enrico IV, la *pax Constantie*, per non parlare dei casi analoghi che un'indagine sulla stratificazione e distribuzione dei documenti nei registri pervenutici potrà ancora svelare, almeno là dove sono documentate raccolte più vetuste¹²⁶.

La stessa fortuna dei *libri iurium* nell'età del secondo Federico non sposta l'assunto, come non lo spostano raccolte più tarde, che potranno diventare più « leggibili », nel loro insieme, anche e soprattutto se si terranno ben presenti, caso per caso, quelle motivazioni ideali che ne stanno alla base.

Non posso infine tralasciare un'altra domanda, alla quale, allo stato attuale degli studi, non sono ancora in grado di fornire una risposta, a proposito dell'origine di queste compilazioni: esiste una qualche interconnessione tra le diverse esperienze, riferibile magari alla consuetudine dei podestà itineranti cui potrebbe ascrivere la loro irradiazione¹²⁷, oppure possiamo parlare di origine poligenetica, cioè di un processo spontaneo motivato dalle ragioni che abbiamo addotto? A fronte della portata di queste motivazioni appaiono infatti troppo limitate quelle ufficiali

¹²⁵ Su tale tematica sono largamente debitrice a R. Bordone, *La società cittadina del Regno d'Italia. Formazione e sviluppo delle caratteristiche urbane nei secoli XI e XII*, in *Biblioteca Storica Subalpina*, CCII, Torino 1987, pp. 130-141.

¹²⁶ Su tale argomento v. anche *Liber privilegiorum comunis Mantue* cit., p. 15.

¹²⁷ È il caso di Giaccone dei Giacani da Perugia, podestà prima a Spoleto, dove fu promotore, nel 1274, della realizzazione del *Memoriale comunis*, ad opera del notaio *Symon de Rainis* di Parma, al quale lo stesso podestà aveva affidato la compilazione di una cronaca di Spoleto, poi a Todi, dove nel 1281, durante il suo podestariato, si diede inizio al *Registrum vetus instrumentorum*: cfr. S. Nessi, *Una breve cronaca spoletina inedita del Duecento e il "Memoriale Comunis"*, in « Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria », LXXX (1983), pp. 219-229; Id., *Una postilla alla cronaca spoletina del Duecento*, *Ibid.*, LXXXI (1984), p. 183.

enunciate dai molti prologhi (pericolo di dispersione e di deterioramento cui erano soggette le pergamene sciolte e migliore consultabilità, decisamente opinabile, vista la distribuzione dei documenti nei registri, quasi costantemente privi di indici coevi).

Ancora una volta siamo posti di fronte alla necessità di misurare la distanza che separa le fonti dalla realtà, di scoprire cioè (per dirla col Duby¹²⁸) le deformazioni (ma preferirei parlare in questo caso di silenzi) di cui la pressione dell'ideologia, o meglio il clima politico, può essere stato responsabile.

¹²⁸ G. Duby, *Medioevo maschio. Amore e matrimonio*, Bari 1988, p. 113.

